SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 giugno 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zajzon Gyopar Hajnalka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07874)*

DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbu Valina Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07875)*

DECRETO 25 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Toma Mioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07876)*

DECRETO 26 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Horvath Alin Sebastian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07877)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Barta Odon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07878)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hrecinic Nadia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07879)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hamza Alexandra Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07880)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pirjol Elena Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07881)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Peptan Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07882)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baci Viorica Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07883)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoianova Daniela Ivanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07884)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Levaschka Darinka Nedyalkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07885)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ayala Barrientos Rony, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07886)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chacaltana Gomez Yobani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07887)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreea Dorina Morariu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A07888)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Florina Adela Tomoiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A07889)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Sirbu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A07890)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Romina Di Rocca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A07891)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Robert Behrendt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(11A07892)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Armin Marsoner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(11A07893)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Kurt Leitner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale. *(11A07894)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kerstin Hofmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A07895)*

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Viorel Ioan Vancea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A07896)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ispan Esbeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07897)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarlea Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07898)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ujica Maria Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07899)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07900)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Truta Estera Ronytt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07901)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petcu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07902)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balica Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07903)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Suvaiala Maricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07904)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andronache Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07905)*
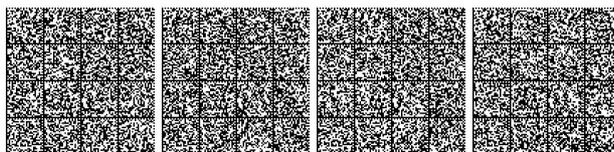
DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ene Maricela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07906)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Granzerova' Annette, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07907)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Yakoubi Ep Jelassi Aroua, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07908)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Farhati Ep Chekri Henda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07909)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Musilova' Lucie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07910)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matrescu Nadina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07911)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Silasi Delia Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07912)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Jose Jibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07913)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Shaji Tintu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07914)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mathew Mathewkutty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07915)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07916)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuttungal Della Davis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07917)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Danci Daniela Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07918)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheti Iuliana Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07919)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghitescu Sorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07920)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Anemarie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07921)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Craciun Doinita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07922)*

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Maria Alice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07923)*

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazarec Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07924)*

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luca Elisabeta Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07925)*

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mindroc Roxana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07926)*

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Botez Elena Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07927)*

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.**ra Virlan Vetuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere**. (11A07928)DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosca Robertina Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07929)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159

Corte dei Conti

DELIBERAZIONE 29 aprile 2011.

Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul Bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul Rendiconto dell'esercizio 2010 e questionari allegati. (Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/AUT/2011/INPR). *(11A07963)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2011.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Daniela Melchiorre dalla carica di Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2011, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. Daniela Melchiorre, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Daniela MELCHIORRE, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 243

11A08807

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni, relativi all'emissione del 31 maggio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 44306 del 24 maggio 2011, che ha disposto per il 31 maggio 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 44306 del 24 maggio 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 1,657. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,165.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,410 ed a 2,655.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A08676

DECRETO 15 giugno 2011.

Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interna per il 2011, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e prospetti di rilevazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 144, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 del 2010, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del

periodo di riferimento, utilizzando il sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 145, della legge n. 220 del 2010, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e le modalità definite dal decreto di cui al citato comma 144;

Visto l'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, il quale dispone che le regioni, cui si applicano limiti di spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009 e, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi rideterminati e gli elementi informativi utili per verificare le modalità di calcolo degli obiettivi;

Visto l'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che rideterminano il proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui all'art. 1, comma 144, della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 131, della legge n. 220 del 2010, secondo il quale la ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010, con il quale si prevede che, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, concordino, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 131, della legge n. 220 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 133, della legge n. 220 del 2010, il quale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordino, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, per ognuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 131, della citata legge n. 220 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente;

Visto l'art. 1, comma 126, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta del 12,3 per cento nel 2011, del 14,6 per cento nel 2012 e del 15,5 per cento nel 2013;

Visto l'art. 1, comma 127, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta del 13,6 per cento nel 2011, del 16,3 per cento nel 2012 e del 17,2 per cento nel 2013;

Visto l'art. 1, comma 129, della legge n. 220 del 2010, così come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che individua le esclusioni dalla spesa finale e dalle medie della spesa finale 2007-2009 ai fini del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, procedendo, per lo stesso importo, a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;

Visto l'art. 1, comma 138-*bis*, della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera *d)*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del comma 138, prevede che le regioni definiscano criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di consiglio delle
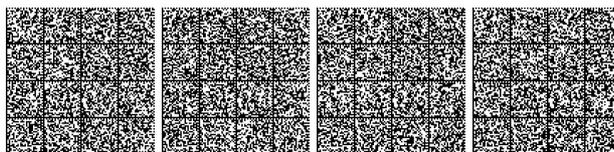
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 139, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo;

Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino, ai fini dei commi 138 e 139, entro il termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 148, della legge n. 220 del 2010, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, non si applica la sanzione di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, qualora il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009;

Visto l'art. 1, comma 148-*bis*, della legge n. 220 del 2010, introdotto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il quale stabilisce che le regioni, ove sussistano le condizioni di cui al comma 148, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le prescrizioni da esso individuate;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 144, della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno per l'anno 2011 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 135, della citata legge n. 220 del 2010;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole con la richiesta di modificare l'allegato *A*, punto A.1, del presente decreto, cancellando il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano nella parte riguardante il modello informativo 4OB/11 «Dettaglio obiettivo annuale attribuito agli enti locali»;

Considerato che la richiesta delle regioni non può essere accolta in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 134, della citata legge n. 220 del 2010, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono le modalità di attuazione del patto di stabilità interno dei loro enti locali nell'ambito degli accordi di cui all'art. 1, commi 132 e 133, e in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno relative all'anno 2011 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 144, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato *A* al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato *B* al presente decreto. La certificazione è spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

3. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione degli obiettivi di competenza, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare il calcolo dei nuovi obiettivi, con le modalità ed il prospetto definiti dall'allegato *A* al presente decreto.

4. La comunicazione, concernente la ridefinizione degli obiettivi di cui al comma 3, è spedita entro il 31 luglio dell'anno con riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
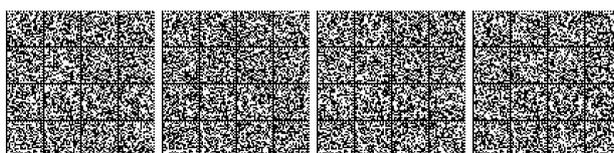
5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

Il presente allegato *A* al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno del 2011 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010.

A. ISTRUZIONI GENERALI.

A.1. *Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.*

Per ciascuna tipologia di ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilità interno:

per le regioni a statuto speciale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1M/11/CS (per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 1M/11/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza);

per le regioni a statuto speciale, che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, i modelli n. 1M/11/CS (trattasi del medesimo prospetto previsto al punto precedente per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 1MC/11/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza);

per le regioni a Statuto ordinario, i modelli n. 2M/11/CS (per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 2M/11/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza);

per le regioni a statuto ordinario, che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, i modelli n. 2M/11/CS (trattasi del medesimo prospetto previsto al punto precedente per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 2MC/11/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza);

per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 3M/11/S (per il monitoraggio in termini di competenza mista).

I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf

Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilità interno e per la finanza pubblica sono altresì previsti i seguenti prospetti:

per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che cedono una quota dei propri obiettivi agli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 138 e 139, della legge n. 220 del 2010, il modello informativo n. 4OB/11 - Dettaglio obiettivo annuale attribuito agli enti locali;

per le regioni a statuto ordinario, i modelli informativi n. 5OB/11/CP e n. 5OB/11/CS, concernenti rispettivamente gli obiettivi programmatici di competenza e di cassa per gli anni 2011, 2012 e 2013;

per le regioni, che rideterminano i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, il modello n. 6OB/11, concernente la rideterminazione dell'obiettivo programmatico di competenza delle spese nette soggette a compensazione, dell'obiettivo programmatico di competenza delle spese nette non soggette a compensazione e dell'obiettivo programmatico annuale di cassa.

Il modello n. 4OB/11 è trasmesso, entro il 31 ottobre 2011, esclusivamente tramite l'applicazione web messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I modelli n. 5OB/11/CP e n. 5OB/11/CS sono trasmessi entro il medesimo termine previsto per l'invio del prospetto del monitoraggio relativo al primo trimestre all'indirizzo di posta elettronica: pattostab@tesoro.it.

Il modello n. 6OB/11/ è trasmesso entro il 31 luglio 2011 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

A.2. *Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.*

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

In questo caso, è necessario che la regione o la provincia autonoma effettui una esplicita richiesta, tramite lettera, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

La richiesta deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:

a) nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b) codice fiscale;

c) ente di appartenenza;

d) recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. *Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno.*

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it o all'indirizzo «http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/»), sotto la dicitura «Regole per il sito».

A.4. *Altri riferimenti e richieste di supporto.*

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di

Stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;

drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

A.5. *Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge n. 220 del 2010, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti è previsto entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2011).

L'approvazione del presente decreto — avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta — determina che il primo invio di informazioni, inerenti sia alla gestione di cassa che alla gestione di competenza, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Eventuali inadempienze nella trasmissione dei prospetti determinate da ritardi nella pubblicazione dell'applicazione WEB non sono imputabili agli enti.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI.

B.1. *Istruzioni generali.*

Cumulabilità — I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2011; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2011, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, però, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Dati dell'esercizio precedente — I dati dei prospetti del monitoraggio relativi ai trimestri dell'anno 2010 delle regioni che non rideterminano il proprio obiettivo sono indicati dal sistema web, che riporta automaticamente, sia per la gestione di cassa che per quella di competenza, i dati inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilità del precedente anno 2010. L'eventuale variazione dei dati 2010 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilità dell'anno 2010. Le regioni, che rideterminano il proprio obiettivo di cassa, devono compilare anche i dati relativi all'esercizio precedente.

Variazioni — In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori — Si rappresenta che le informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 220 del 2010, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi.

Rispetto del Patto — Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2011 con l'obiettivo annuale prefissato rideterminato a seguito dell'eventuale attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio.

Per le regioni, cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2011 è stato rispettato.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 148-*bis*, della legge n. 220 del 2010, nel caso in cui la differenza sopra indicata risulti positiva, è necessario confrontare tale importo con la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale (statale e regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

Se la differenza tra tali due importi risulta:

negativa o pari a 0, il patto di stabilità interno 2011 è stato rispettato, a condizione che, nel 2012, siano applicate le prescrizioni previste dall'art. 1, comma 148-*bis*, della legge n. 220 del 2010;

positiva, il patto di stabilità interno 2011 non è stato rispettato.

Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2011 è stato rispettato.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 148-*bis*, della legge n. 220 del 2010, nel caso in cui la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulti negativa, è necessario calcolare la somma algebrica di tale importo con la maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale (statale e regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

Se la somma algebrica tra tali due importi risulta:

positiva o pari a 0, il patto di stabilità interno 2011 è stato rispettato, a condizione che, nel 2012, siano applicate le prescrizioni previste dall'art. 1, comma 148-*bis* della legge n. 220 del 2010;

negativa, il patto di stabilità interno 2011 non è stato rispettato.

B.2. *Modelli per il monitoraggio delle autonomie speciali n. 1M/11/CS, n. 1M/11/CP, n. 1MC/11/CP e n. 3M/11/S.*

La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2011, per le Autonomie speciali, ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti dell'anno passato.

I modelli n. 1M/11/CS, n. 1M/11/CP e n. 1MC/11/CP, previsti per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripropongono la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali.

Per compilare i predetti prospetti, le regioni a statuto speciale devono far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2010 e 2011.

Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

La regione Friuli-Venezia Giulia compila solo le voci dei prospetti n. 1M/11/CS, n. 1M/11/CP e n. 1MC/11/CP, riguardanti le esclusioni di spesa previste dall'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti.

Il modello n. 3M/11/S, previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo, in ciascun trimestre 2010 e 2011, calcolato in termini di competenza mista.

Tale saldo è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti, nonché di eventuali altre spese previste dall'accordo di cui all'art. 1, comma 133, della legge n. 220 del 2010.

Si fa presente che gli enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, già in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo programmatico annuale stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2011. Tale obiettivo, eventualmente rideterminato a seguito

dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, avrà esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2011, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le regioni a statuto ordinario.

Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre, nel caso in cui i risultati conseguiti siano maggiori dei tetti di spesa programmati o inferiori al saldo programmatico, le autonomie speciali compilano le voci del prospetto previste per verificare se il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

B.3. *Modelli per il monitoraggio delle regioni a statuto ordinario n. 2M/11/CS, n. 2M/11/CP e n. 2MC/11/CP.*

Anche per le regioni a statuto ordinario, la struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2011 ricalca sostanzialmente quella dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Per compilare i modelli n. 2M/11/CS, n. 2M/11/CP e n. 2MC/11/CP, si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2010 e 2011, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2011, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 11 («Risultato trimestrale spese finali»), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2011, con gli obiettivi programmatici annuali rideterminati, sia di cassa che di competenza.

Gli obiettivi programmatici annuali rideterminati del 2011, identificati dalle voci OR SF 11 (nei modelli n. 2M/11/CS e n. 2M/11/CP) e dalle voci OR SF 11, OR SCN 11 e OR SNN 11 (nei modelli n. 2M/11/CS e n. 2MC/11/CP) sono calcolati come differenza tra gli obiettivi programmatici annuali e la quota degli stessi obiettivi attribuita agli enti locali del proprio territorio.

Nei modelli n. 2M/11/CS, n. 2M/11/CP, gli importi degli obiettivi programmatici annuali del 2011 (OP SF 11) corrispondono agli importi, rispettivamente di cassa e di competenza, attribuiti alle medesime voci, nei modelli 5OB/11/CS, 5OB/11/CP.

Nei modelli n. 2M/11/CS e n. 2MC/11/CP delle regioni che ridefiniscono i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, gli importi degli obiettivi programmatici annuali del 2011 (codici OP SF 11, O SCN 11, O SNN 11) corrispondono agli importi attribuiti alle medesime voci nel modello 6/OB/11.

Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre, nel caso in cui i risultati conseguiti siano maggiori dei tetti di spesa programmati, le regioni a statuto ordinario compilano le voci del prospetto previste per verificare se il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

B.4. *Modelli informativi n. 4OB/11, 5OB/11/CS, 5OB/11/CP e 6OB/11.*

Il modello n. 4OB/11 è compilato solo dalle regioni e dalle province autonome che, nel 2011, autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza, o, nel caso della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il proprio saldo programmatico.

Nel modello n. 4OB/11 le regioni e le province autonome indicano sia le quote dei propri obiettivi (di competenza e/o di cassa) cedute complessivamente agli enti locali del proprio territorio sia la quota attribuita a ciascun ente locale beneficiario.

I modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP sono compilati dalle regioni a statuto ordinario al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti il calcolo degli obiettivi programmatici di cassa e di competenza degli anni 2011, 2012 e 2013.

Le autonomie speciali non compilano i modelli 5OB/11/CS, 5OB/11/CP, in quanto, ai sensi dell'art. 1, commi 132 e 133, della legge n. 220 del 2010, concordano gli obiettivi del patto di stabilità interno, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le autonomie speciali compilano i modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP solo in caso di mancato accordo.

Gli obiettivi programmatici dell'anno 2011, sia in termini di cassa che di competenza, risultanti dai modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP, sono inseriti dall'ente negli analoghi campi previsti nei modelli di monitoraggio sin dal primo trimestre di rilevazione.

Le regioni, che ridefiniscono i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, compilano, oltre ai modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP, anche il modello 6OB/11, riguardante le informazioni utili per verificare le modalità di calcolo, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, dell'obiettivo programmatico di cassa ridefinito, dell'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e dell'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate.

Nel modello 6OB/11, gli obiettivi sono ridefiniti rielaborando gli obiettivi programmatici per il 2011, 2012 e 2013, sia di competenza che di cassa, indicati nei modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP (per le regioni a statuto ordinario) o nell'ambito degli accordi per il 2011 (per le regioni a statuto speciale).

Per gli esercizi successivi al 2011 la regione può valutare se rideterminare i propri obiettivi di competenza o di cassa per lo stesso importo della variazione apportata nel 2011 o rinviare tale decisione agli anni successivi. In tale ultimo caso, nelle formule relative agli obiettivi del 2012 e del 2013 alla voce R SCN «Riduzione obiettivo annuale spese correnti nette soggette a compensazione» è attribuito valore pari a zero.

B.5. *Spese escluse dai limiti di spesa previsti dal patto di stabilità interno.*

Le spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono solo quelle previste dall'art. 1, comma 129, della legge n. 220 del 2010, come aggiornato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

L'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, disposta dall'art. 1, comma 129, lettera *f)*, della legge n. 220 del 2010, deve intendersi riferita anche ai pagamenti effettuati a seguito della riassegnazione di residui perenti di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa, si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008, corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali.

Le risorse di cui all'art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 220 del 2010, escluse dai limiti del patto di stabilità interno, sono costituite dai contributi relativi al 2011 per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile diretti alle regioni a statuto ordinario, pari a complessivi 425 milioni di euro e dalle eventuali risorse aggiuntive di cui al citato comma 7.

Le risorse di cui all'art. 1, comma 38, della legge n. 220 del 2010, escluse dai limiti del patto di stabilità interno, sono costituite dall'incremento di 200 milioni di euro apportato allo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.
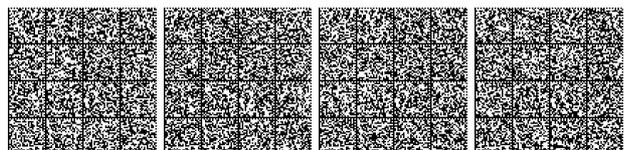
Allegato A - Modello 1M/11/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)
REGIONI A STATUTO SPECIALE
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011 (*)

(migliaia di euro)

			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il …….. trimestre 2010	**a tutto il …….. trimestre 2011**
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	S2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 132, L. n. 220/2010)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
	S5	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1, c. 129,lett.f), L.n. 220/2010)		
	S6	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		
	S7	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S8	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	S9	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)		
	S10	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 132, L. n. 220/2010)		
	S11	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S12	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. e), L. n. 220/2010)		
	S13	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11-S12-S13)**			
R SF 11	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO (art. 1, c. 132 , L. n. 220/2010) (1)**			
QO SF 11	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SF 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 11 - QO SF 11)**			
D S 11	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 11 - OR SF 11) (2)**			

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS11 presenti un valore positivo:

SCR NZ	**Spesa corrente UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
SCP NZ	**Spesa C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
STT NZ	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)**		
MTT NZ	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009**		
S SZ 11	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 11 - MTT NZ) (3)**		

(*) **La Regione Friuli Venezia Giulia non compila le voci del prospetto riguardanti le esclusioni di spesa non previste dall'articolo 1, comma 155 della legge n. 220 del 2010.**

(1) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2011) stabilito in sede di accordo. Le Regioni, che hanno chiesto la compensazione degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 135, l. 220/2010, indicano l'importo della voce OPRD SF 11 del prospetto 6OB/11. Le Regioni che non hanno definito l'accordo determinano l'obiettivo secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico di cassa 2011 = media spese finali triennio 2007/2009 -13,6 %, e compilano il modello 5OB/11/CS.**

(2) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2011 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, compilare le righe da SCRNZ a SSZ11

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della l. 220/2010.**

In caso di differenza positiva il patto 2011 non è stato rispettato.
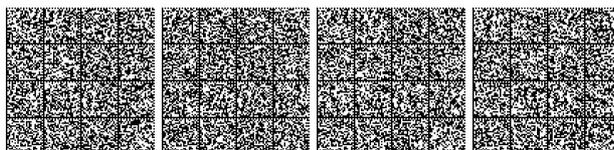
Allegato A - Modello 1M/11/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)
REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011 (*)

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il …….. trimestre 2010	a tutto il …….. trimestre 2011
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	S2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 132, L. n. 220/2010)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
	S5	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art. 50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		
	S6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S7	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	S8	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)		
	S9	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 132, L. n. 220/2010)		
	S10	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S11	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. e), L. n. 220/2010)		
	S12	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10-S11-S12)**			
R SF 11	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO (art. 1, c. 132 , L. n. 220/2010) (1)**			
QO SF 11	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SF 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 11 - QO SF 11)**			
D S 11	**DIFFERENZA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 11 - OR SF 11) (2)**			

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS11 presenti un valore positivo:

SCR NZ	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
SCP NZ	**SPESA C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
STT NZ	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)**		
MTT NZ	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009**		
S SZ 11	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 11 - MTT NZ) (3)**		

(*) La Regione Friuli Venezia Giulia non compila le voci del prospetto riguardanti le esclusioni di spesa non previste dall'articolo 1, comma 155 della legge n. 220 del 2010.

(1) Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2011) stabilito in sede di accordo. Le Regioni che non hanno definito l'accordo determinano l'obiettivo secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico di competenza finanziaria 2011 = media spese finali triennio 2007/2009 -12,3 % e compilano il modello 5OB/11/CP.

(2) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2011 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, compilare le righe da SCRNZ a SSZ11.

(3) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della l. 220/2010.

In caso di differenza positiva, il patto 2011 non è stato rispettato.

Allegato A - Modello 1MC/11/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 1, comma 135, L. n. 220/2010

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO (*)

Pag. 1/2

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il …….. trimestre 2010	**a tutto il …….. trimestre 2011**
	C1	Spesa di personale		
	C2	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche		
	C3	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a imprese private		
	C4	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a famiglie		
	C5	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a istituzioni sociali private		
	C6	Spesa per la produzione di servizi in economia		
	C7	Spesa per l'acquisizione di servizi e fornitrue		
	C8	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		
SC	TOTALE C	Totale spese correnti soggette a compensazione		
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese oggetto di compensazione:				
	SC1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	SC2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	SC3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 132, L. n. 220/2010)		
	SC4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
	SC5	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		
	SC6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SCN 11	**SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SC-SC1-SC2-SC3-SC4-SC5-SC6)**			
O SCN 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (1)**			
QO SCN 11	**QUOTA OBIETTIVO SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SCN 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO (O SCN 11 - QO SCN 11)**			
D SCN 11	**DIFFERENZA TRA SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SCN 11 - OR SCN 11) (3)**			
SNC	TOTALE NC	Totale spese correnti non soggette a compensazione (Tot. Titolo 1° - SC)		
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese correnti non oggetto di compensazione:				
	SNC1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	SNC2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	SNC3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 132, L. n. 220/2010)		
	SNC4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
	SNC5	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		
	SNC6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SNCN	**SPESE CORR. NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNC-SNC1-SNC2-SNC3-SNC4-SNC5-SC6)**			

Allegato A - Modello 1MC/11/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 1, comma 135, L. n. 220/2010

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO (*)

Pag. 2/2

SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre: S7	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)			
S8	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)			
S9	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 132, L. n. 220/2010)			
S10	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)			
S11	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. e), L. n. 220/2010)			
S12	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)			
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10-S11-S12)**			
SNN 11	**SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNCN+SCapN)**			
O SNN 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (2)**			
QO SNN 11	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SNN 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO (O SNN 11 - QO SNN 11)**			
D SNN 11	**DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SNN 11 - OR SNN 11) (4)**			

Prospetto da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DSCN11 presenti un valore positivo:

SCN NZ	**SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
MSCN NZ	**MAGGIORE SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009**		
SSCN SZ	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SCN 11 - MSCN NZ) (5)**		

Prospetto da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DSNN11 presenti un valore positivo:

SNN NZ	**SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
MSNN NZ	**MAGGIORE SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009**		
SSNN SZ	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SNN 11 - MSNNNZ) (5)**		

(*) **La Regione Friuli Venezia Giulia non compila le voci del prospetto riguardanti le esclusioni di spesa non previste dall'articolo 1, comma 155 della legge n. 220 del 2010.**

(1) **Indicare l'obiettivo annuale 2011 spese correnti nette soggette a compensazione stabilito in sede di accordo.**

(2) **Indicare l'obiettivo annuale 2011 spese correnti nette non soggette a compensazione stabilito in sede di accordo.**

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2011 è stato rispettato per le spese soggette a compensazione.**
In caso di differenza positiva compilare le righe da SCNNZ a SSCNSZ.

(4) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2011 è stato rispettato per le spese non soggette a compensazione.**
In caso di differenza positiva, compilare le righe da SNNNZ a SSNNSZ.

(5) **In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della l. 220/2010.**
In caso di differenza positiva, il patto 2011 non è stato rispettato.
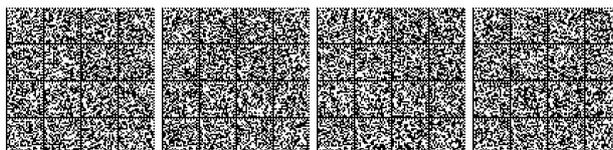
Allegato A - Modello 2M/11/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011

(migliaia di euro)

			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il …….. trimestre 2010	a tutto il …….. trimestre 2011
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	S2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
	S4	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1, c. 129,lett.f), L.n. 220/2010)		
	S5	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		
	S6	Spese relative al materiale rotabile, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, commi 6, 7 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
	S7	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S8	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	S9	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)		
	S10	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.L. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S11	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.L. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. e), L. n. 220/2010)		
	S12	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11-S12)**			
R SF 11	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 11	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010) (1)**			
QO SF 11	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SF 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 11 - QO SF 11)**			
D S 11	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 11 - OR SF 11) (2)**			

Voci da compilare solo per il quarto trimestre nel caso in cui DS11 presenti un valore positivo:

SCR NZ	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
SCP NZ	**SPESA C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
STT NZ	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)**		
MTT NZ	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009 (STT NZ - MD STT NZ) (3)**		
S SZ 11	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 11 - MTT NZ) (4)**		

(1) Indicare l'obiettivo programmatico di cassa annuale OP SF 11 risultante dal modello n. 5OB/11/CS della determinazione dell'obiettivo programmatico di cassa per l'anno 2011. Le Regioni, che hanno chiesto la compensazione degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 135, l. 220/2010, indicano l'importo della voce OPRD SF 11 del prospetto 6OB/11.

(2) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2011 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, compilare le righe da SCRNZ a SSZ11

(3) L'importo della voce MD STT NZ è quello risultante nel prospetto 5OB/11/CS.

(4) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della l. 220/2010.
In caso di differenza positiva il patto 2011 non è stato rispettato.

Allegato A - Modello 2M/11/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il …….. trimestre 2010	a tutto il …….. trimestre 2011
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	S2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
	S4	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		
	S5	Spese relative al materiale rotabile, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, commi 6, 7 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
	S6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S7	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	S8	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)		
	S9	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S10	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. e), L. n. 220/2010)		
	S11	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10-S11)**			
R SF 11	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 11	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010) (1)**			
QO SF 11	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SF 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 11 - QO SF 11)**			
D S 11	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 11 - OR SF 11) (2)**			

Voci da compilare solo per il quarto trimestre nel caso in cui DS11 presenti un valore positivo:

SCR NZ	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
SCP NZ	**SPESA C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
STT NZ	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)**		
MTT NZ	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009 (STT NZ - MD STT NZ) (3)**		
S SZ 11	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 11 - MTT NZ) (4)**		

(1) **Indicare l'obiettivo programmatico di competenza finanziaria annuale OP SF 11 risultante dal modello n. 5OB/11/CP della determinazione dell'obiettivo di competenza finanziaria per l'anno 2011.**

(2) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2011 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, compilare le righe da SCRNZ a SSZ11**

(3) **L'importo della voce MD STT NZ è quello risultante nel prospetto 5OB/11/CP.**

(4) **In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della l. 220/2010.
In caso di differenza positiva, il patto 2011 non è stato rispettato.**

Allegato A - Modello 2MC/11/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 1, comma 135, L. n. 220/2010

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Pag. 1/2

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il …….. trimestre 2010	**a tutto il …….. trimestre 2011**
	C1	Spesa di personale		
	C2	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche		
	C3	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a imprese private		
	C4	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a famiglie		
	C5	Spesa per i trasferimenti correnti e continuativi a istituzioni sociali private		
	C6	Spesa per la produzione di servizi in economia		
	C7	Spesa per l'acquisizione di servizi e fornitrue		
	C8	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		
SC	TOTALE C	Totale spese correnti soggette a compensazione		
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese oggetto di compensazione:				
	SC1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	SC2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	SC3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
	SC4	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		
	SC5	Spese relative al materiale rotabile, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, commi 6, 7 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
	SC6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SCN 11	**SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SC-SC1-SC2-SC3-SC4-SC5- SC6)**			
O SCN 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (1)**			
QO SCN 11	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SCN 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO (O SCN 11 - QO SCN 11)**			
D SCN 11	**DIFFERENZA TRA SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SCN 11 - OR SCN 11) (3)**			
SNC	TOTALE NC	Totale spese corr. non soggette a compensazione (Tot. Titolo 1° - SC)		
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese correnti non oggetto di compensazione:				
	SNC1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	SNC2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	SNC3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)		
	SNC4	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		
	SNC5	Spese relative al materiale rotabile, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, commi 6, 7 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
	SNC6	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SNCN	**SPESE CORR. NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNC-SNC1-SNC2-SNC3-SNC4-SNC5-SNC6)**			

Allegato A - Modello 2MC/11/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 1, comma 135, L. n. 220/2010

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Pag. 2/2

SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre: S7	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)			
S8	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)			
S9	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)			
S10	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. e), L. n. 220/2010)			
S11	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)			
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10-S11)**			
SNN 11	**SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNCN+SCapN)**			
O SNN 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (2)**			
QO SNN 11	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SNN 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO (O SNN 11 - QO SNN 11)**			
D SNN 11	**DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SNN 11 - OR SNN 11) (4)**			

Prospetto da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DSCN11 presenti un valore positivo:

SCN NZ	**SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
MSCN NZ	**MAGGIORE SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009 (SCN NZ - MD SCN NZ) (5)**		
SSCN SZ	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SCN 11 - MSCN NZ) (7)**		

Prospetto da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DSNN11 presenti un valore positivo:

SNN NZ	**SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**		
MSNN NZ	**MAGGIORE SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009 (SNN NZ - MD SNN NZ) (6)**		
SSNN SZ	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SNN 11 - MSNN NZ) (7)**		

(1) Indicare l'obiettivo annuale 2011 spese correnti nette soggette a compensazione O SCN 11 risultante dal modello 6OB/11 di rideterminazione obiettivi del patto per l'anno 2011, 2012 e 2013.

(2) Indicare l'obiettivo annuale 2011 spese nette non soggette a compensazione O SNN 11 risultante dal modello 6OB/11 di rideterminazione obiettivi del patto per l'anno 2011, 2012 e 2013.

(3) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2011 è stato rispettato per le spese soggette a compensazione.
In caso di differenza positiva compilare le righe da SCNNZ a SSCNSZ

(4) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2011 è stato rispettato per le spese non soggette a compensazione.
In caso di differenza positiva compilare le righe da SNNNZ a SSCCSZ

(5) L'importo di MD SCN NZ è determinato nel prospetto 6OB/11

(6) L'importo di MD SNN NZ è determinato nel prospetto 6OB/11

(7) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della l. 220/2010.
In caso di differenza positiva, il patto 2011 non è stato rispettato.
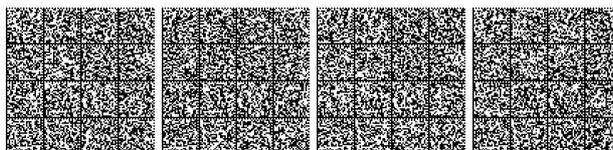
Allegato A - Modello 3M/11/S

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011

(migliaia di euro)

ENTRATE FINALI			***2010***	***2011***
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	*Accertamenti (1)*		
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	*Accertamenti (1)*		
E3	TOTALE TITOLO 3°- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	*Accertamenti (1)*		
E4	Totale entrate correnti	*Accertamenti (1)*		
E5	GETTITI ARRETRATI	*Accertamenti (1)*		
E COR	**TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E4 - E5)**	*Accertamenti (1)*		
E6	TOTALE TITOLO 4°- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	*Riscossioni (2)*		
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	*Riscossioni (2)*		
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni	*Riscossioni (2)*		
E CAP	**TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE**	*Riscossioni (2)*		
E FIN	**TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)**			

SPESE FINALI			***2010***	***2011***
S1	Spese correnti per la sanità	*Impegni (1)*		
S2	Altre spese correnti	*Impegni (1)*		
S COR	**TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI**	*Impegni (1)*		
S3	Spese in conto capitale per la sanità	*Pagamenti (2)*		
S4	Altre spese in conto capitale	*Pagamenti (2)*		
S5	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	*Pagamenti (2)*		
S6	a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	*Pagamenti (2)*		
S7	a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti	*Pagamenti (2)*		
S8	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	*Pagamenti (2)*		
S CAP	**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE**	*Pagamenti (2)*		
MS COR	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite (3)	*Impegni (1)*		
MS CAP	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite (3)	*Pagamenti (2)*		
S FIN	**TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR + MS CAP)**			
SAL 11	**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)**			
OB 11	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA**			
QO OB 11	**QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 139, L.n. 220/2010)**			
OBR 11	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO** (4)			
D S 11	**DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR.(SAL 11 - OBR 11)** (5)			

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS11 presenti un valore negativo:

SCR NZ	**Spesa corrente UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**	*Impegni (1)*		
SCP NZ	**Spesa C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**	*Pagamenti (2)*		
STT NZ	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)**			
MTT NZ	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009**			
S SZ 11	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (MTT NZ+D S 11) (6)**			

(1) Gestione di competenza
(2) Gestione di competenza + gestione dei residui
(3) Maggiori spese determinate dal nuovo ordinamento di cui all'art. 2, comma 107, della l.191/09 (legge finanziaria 2010)
(4) Se OB 11 è positivo calcolare OBR 11 con la seguente formula OBR 11 = OB 11 - QO OB 11
Se OB 11 è negativo o pari a 0, calcolare OBR 11 con la seguente formula OBR 11 = OB 11 + QO OB 11
(5) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa sono compilate le voci del prospetto dal SCR NZ a S SZ 11.
(6) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della l. 220/2010. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

Allegato A - Modello 4OB/11

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

DETTAGLIO OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

(ARTICOLO 1, COMMI 138 E 139, LEGGE N. 220 DEL 2010)

(migliaia di euro)

VARIAZIONE OBIETTIVI DELLA REGIONE	OBIETTIVI DI COMPETENZA			OBIETTIVO DI CASSA
	OBIETTIVO DI COMPETENZA SOGGETTO A COMPENSAZIONE (1)	OBIETTIVO DI COMPETENZA NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE (1)	OBIETTIVO DI COMPETENZA (2)	
OBIETTIVI DELLA REGIONE (3)				
RIDUZIONE OBIETTIVI (degli impegni correnti o dei pagamenti i in c/capitale)				
OBIETTIVI RIDETERMINATI				

Importo quota obiettivo attribuito agli enti locali (riduzione obiettivo/i di competenza + riduzione obiettivo di cassa)	

VARIAZIONE OBIETTIVI DELLE PROVINCE	
Nome Provincia	Importo quota attribuita alle Province
TOTALE	

VARIAZIONE OBIETTIVI DEI COMUNI	
Nome Comune	Importo quota attribuita ai Comuni
TOTALE	

(1) Colonna da compilare solo da parte delle Regioni che ridefiniscono il proprio obiettivo ai sensi dell'art. 1, comma 135, l. 220/2010.

(2) Colonna da compilare solo da parte delle Regioni che non ridefiniscono il proprio obiettivo ai sensi dell'art. 1, comma 135, l. 220/2010, compresi gli Enti che adottano il patto "per saldi" (in tal caso "Obiettivo di competenza", si imterpreta come "Obiettivo di competenza mista").

(3) Le Regioni a statuto ordinario indicano gli obiettivi 2011, di cassa e di competenza di cui alla riga OP SF 11 dei modelli 5OB/11/CP e 5OB/11/CS. Le Autonomie speciai indicano gli obiettivi 2011, di cassa e di competenza, definiti in sede di accordo. Le Regioni che ridefiniscono i propri obiettivi ai sensi dell'art.1, comma 135, della l. 220/2010, indicano gli obiettivi 2011, di cassa e di competenza di cui alla riga O SCN 11, O SNN 11, OPRD SF 11 del modello 6OB/11/RT

Allegato A - Modello 5OB/11/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

DETERMINAZIONE OBIETTIVO PROGRAMMATICO DI CASSA DEL PATTO PER L'ANNO 2011

(da trasmettere per posta elettronica a pattostab@tesoro.it)

(migliaia di euro)

		Pagamenti (competenza + residui)		
		2007	2008	2009
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre: S1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)			
S2	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)			
S3	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1, c. 129,lett.f), L.n. 220/2010) **(1)**			
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre: S4	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)			
S5	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)			
S6	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010) **(1)**			
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S4-S5-S6)**			
SF	**TOTALE SPESE FINALI NETTE (SCorN+SCapN)**			
SC OP	**SCOSTAMENTO TRA OBIETTIVO PROGRAMMATICO E RISULTATO (art.1 , c. 128, L.n. 220/2010)**			
QO SF	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
SFR	**TOTALE SPESE FINALI RETTIFICATE (SF + SC OP + QO SF)**			

SCR NZ	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**			
SCP NZ	**SPESA C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**			
STT NZ	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**			
MD STT NZ	**MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 - di cui alla riga STT NZ (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)**			

CALCOLO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE		
MD SFR	**MEDIA SPESE FINALI RETTIFICATE TRIENNIO 2007 - 2009 - di cui alla riga SFR (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)**	
OP SF 11	**OBIETTIVO ANNUALE 2011 SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010) (2)**	
OP SF 12	**OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010) (3)**	
OP SF 13	**OBIETTIVO ANNUALE 2013 SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010) (4)**	

(1) L'art. 1, comma 129, lettera f), della l. 220/2010 prevede che, ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa, si assume che il pagamento dei residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi della Regione negli anni 2007 e 2008 corrispondono agli incassi in conto residui degli enti locali.

(2) L' obiettivo programmatico 2011 è calcolato secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico 2011 = media spese finali triennio 2007/2009 -13,6 %
(3) L' obiettivo programmatico 2012 è calcolato secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico 2012 = media spese finali triennio 2007/2009 -16,3 %.
(4) L' obiettivo programmatico 2013 è calcolato secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico 2013 = media spese finali triennio 2007/2009 -17,2 % .

Allegato A - Modello 5OB/11/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

DETERMINAZIONE OBIETTIVO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA DEL PATTO PER L'ANNO 2011

(da trasmettere per posta elettronica a pattostab@tesoro.it)

(migliaia di euro)

		Impegni		
		2007	2008	2009
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1 Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)			
	S2 Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)			
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S3 Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)			
	S4 Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)			
	S5 Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1,			
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S3-S4-S5)**			
SF	**TOTALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
SC OP	**SCOSTAMENTO TRA OBIETTIVO PROGRAMMATICO E RISULTATO (art.1 , c. 128, L.n. 220/2010)**			
SFR	**TOTALE SPESE FINALI RETTIFICATE (SF + SC OP)**			

SCR NZ	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**			
SCP NZ	**SPESA C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**			
STT NZ	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**			
MD STT NZ	**MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 - di cui alla riga STT NZ (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)**			

CALCOLO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE		
MD SFR	**MEDIA SPESE FINALI RETTIFICATE TRIENNIO 2007 - 2009 - di cui alla riga SFR (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)**	
OP SF 11	**OBIETTIVO ANNUALE 2011 SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010) (1)**	
OP SF 12	**OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010) (2)**	
OP SF 13	**OBIETTIVO ANNUALE 2013 SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010) (3)**	

(1) L' obiettivo programmatico 2011 è calcolato secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico 2011 = media spese finali triennio 2007/2009 -12,3 %
(2) L' obiettivo programmatico 2012 è calcolato secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico 2012 = media spese finali triennio 2007/2009 -14,6 %.
(3) L' obiettivo programmatico 2013 è calcolato secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico 2013 = media spese finali triennio 2007/2009 -15,5 % .

Allegato A - Modello 6OB/11

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

RIDETERMINAZIONE OBIETTIVI DEL PATTO PER L'ANNO 2011, 2012 E 2013

(migliaia di euro)

		DETERMINAZIONE SPESE NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE	IMPEGNI		
			2007	2008	2009
	C1	SPESA DI PERSONALE			
	C2	TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTINUATIVI ALLE IMPRESE PUBBLICHE			
	C3	TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTINUATIVI ALLE IMPRESE PRIVATE			
	C4	TRSFERIMENTI CORRENTI E CONTINUATIVI ALLE FAMIGLIE			
	C5	TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTINUATIVI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
	C6	SPESA PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA			
	C7	SPESA PER L'ACQUISIZONE DI SERVIZI E FORNITURE			
	C8	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			
SC	TOTALE C	TOTALE SPESE CORRENTI SOGGETTE A COMPENSAZIONE			
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese oggetto di compensazione:					
	SC1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)			
	SC2	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 132, L. n. 220/2010)			
	SC3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)			
SCN		SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SC-SC1-SC2-SC3)			

SCN NZ	SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE			
SNN NZ	SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE			
MD SCN NZ	MEDIA SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 - di cui alla riga SCN NZ (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)			
MD SNN NZ	MEDIA SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 - di cui alla riga SNN NZ (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)			

	CALCOLO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA	
MD SCN	MEDIA 2007 - 2009 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE di cui alla riga SCN (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)	
R SCN	RIDUZIONE OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE	
O SCN 11	OBIETTIVO ANNUALE 2011 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE [(MD SCN - 12,3 %)- R SCN]	
O SCN 12	OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE [(MD SCN - 14,6 %) -R SCN] (1)	
O SCN 13	OBIETTIVO ANNUALE 2013 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE [(MD SCN - 15,5 %)- -R SCN] (1)	

O SNN 11	OBIETTIVO ANNUALE 2011 SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (OP SF 11 -R SCN - 0 SCN 11) (2)	
O SNN 12	OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (OP SF 12 -R SCN - 0 SCN 12) (3)	
O SNN 13	OBIETTIVO ANNUALE 2013 SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (OP SF 13 -R SCN - 0 SCN 13) (3)	

	DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CASSA	
OPRD SF 11	OBIETTIVO ANNUALE RIDEFINITO 2011 SPESE FINALI (OP SF 11 + R SCN) (4)	
OPRD SF 12	OBIETTIVO ANNUALE RIDEFINITO 2012 SPESE FINALI (OP SF 12 + R SCN) (5)	
OPRD SF 13	OBIETTIVO ANNUALE RIDEFINITO 2011 SPESE FINALI (OP SF 13 + R SCN) (5)	

(1) La Regione valuta se effettuare la riduzione della quota R SCN anche nel 2012 e nel 2013, pertanto, nella formula, la valorizzazione della voce R SCN è facoltativa.

(2) OP SF 11 è l'obiettivo programmatico di competenza finanziaria del 2011 determinato dal modello n. 5 OB/11/CP per le Regioni a statuto ordinario, o in sede di accordo per le Regioni a statuto speciale.

(3) OP SF 12 e OP SF 13 sono l'obiettivo programmatico di competenza finanziaria del 2012 e del 2013 determinati dal modello n. 5 OB/11/CP per le Regioni a statuto ordinario, o ricavabili dall'accordo per le Regioni a statuto speciale. Se la Regione ha deciso di ridurre gli obiettivi di competenza soggetti a compensazione anche nel 2012 e nel 2013 deve ridurre anche gli obiettivi di competenza non soggetti a compensazione O SNN 12 e O SNN 13 dell'importo della voce R SCN. Pertanto, nella formula, la valorizzazione della voce R SCN dipende dalla scelta di cui alla nota 1.

(4) OP SF 11 è l'obiettivo programmatico di cassa del 2011, determinato dal modello n. 5 OB/11/CS per le Regioni a statuto ordinario, e ricavabili dall'accordo per le Regioni a statuto speciale.

(5) OP SF 12 e OP SF 13 sono, rispettivamente, l'obiettivo programmatico di cassa del 2012 e del 2013 determinati dal modello n. 5 OB/11/CS per le Regioni a statuto ordinario, o ricavabili dall'accordo per le Regioni a statuto speciale. Se la Regione ha deciso di ridurre gli obiettivi di competenza anche nel 2012 e nel 2013, gli obiettivi di cassa sono incrementati della quota R SCN. Pertanto, nella formula, la valorizzazione della voce R SCN dipende dalla scelta di cui alla nota 1.
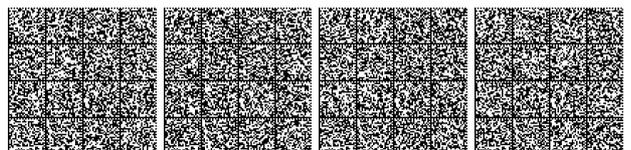
ALLEGATO *B*

Il presente allegato *B* al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione del prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2011 delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010. L'allegato riguarda anche la certificazione trimestrale degli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 148-*bis*, della citata legge n. 220 del 2010.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2011.

Per ciascuna tipologia di ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2011:

la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2011 attraverso il modello n. 1C/11;

le regioni, cui si applicano limiti di spesa (le regioni a statuto ordinario, le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta), certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2011 attraverso il modello 2C/11;

le regioni cui si applicano i limiti di spesa, che rideterminano i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2011 attraverso il modello 3C/11.

Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2011 è inviato, entro il 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione è spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello», relativa al IV trimestre 2011, che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante «stampa certificato», che genererà un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.

I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo 2012 avvalendosi dell'apposita funzione «Variazione modello» nella procedura del monitoraggio. Dopo il termine del 31 marzo 2012, potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati.

Non è possibile inviare altri prospetti di certificazione se non quello prodotto dal sistema web.

Le regioni e le province autonome, dopo aver stampato il modulo prodotto dal sistema web, contrassegnano una delle tre caselle predisposte per dichiarare se il patto è stato o meno rispettato.

Le regioni che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, hanno ceduto agli enti locali una quota dei propri obiettivi, di cassa e/o di competenza, contrassegnano altresì una, o entrambe, le caselle predisposte per dichiarare se l'obiettivo di cassa rideterminato è stato conseguito attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti al patto di stabilità interno e/o se l'obiettivo di competenza rideterminato è stato conseguito attraverso una riduzione degli impegni finali correnti soggetti al patto di stabilità interno.

B. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 148-*bis*, LEGGE N. 220 DEL 2010.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che nel 2011 hanno superato gli obiettivi del patto a causa della maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlata ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa dei triennio 2007-2009, sono considerate rispettose del patto 2011 a tutti gli effetti, a condizione che, nel corso del 2012:

impegnino le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

non ricorrano all'indebitamento per investimenti;

non procedano ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Sono altresì vietati contratti di servizio che si configurino come elusivi dei divieti sopra indicati.

Il rispetto di tali adempimenti è certificato trimestralmente dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e dal responsabile del servizio finanziario. La certificazione è trasmessa, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi al trimestre di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (modello 4C/11).

In assenza della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno del 2011 a decorrere dal termine perentorio previsto per l'invio della certificazione stessa e, da tale data, hanno effetto le sanzioni per gli enti inadempienti al patto di stabilità, compresa quella di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Allegato B - Modello 1C/11

Patto di stabilità interno 2011 - Art. 1 , comma 145, della L. n. 220 del 13 dicembre 2010

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2012

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA……..

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2011;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2011 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it";

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	SALDO FINANZIARIO	Competenza mista
E FIN	ENTRATE FINALI 2011 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
S FIN	SPESE FINALI 2011 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
SAL 11	SALDO FINANZIARIO 2011 (E FIN - S FIN)	
OBR 11	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2011 CONCORDATO	
D S 11	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBIETTIVO ANNUALE (SAL 11 - OBR 11)	

da compilare se D S 11 è negativo:

MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE (IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA) REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009	
S SZ 11	SCOSTAMENTO SANZIONATO (MTT NZ+DS 11)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 è stato rispettato** *(D S 11 è positivo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 è stato rispettato e la Regione/Provincia aut. è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della L. 220/2010** *(S SZ 11 è positivo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 non è stato rispettato** *(S SZ 11 è negativo)*

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato B - Modello 2C/11

Patto di stabilità interno 2011 - Art. 1 , comma 145, della L. n. 220 del 13 dicembre 2010

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2012

REGIONE ....

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2011;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2011 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it";

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

RISULTATI DI CASSA		Impegni 2011	Pagamenti 2011 (Compet.+Residui)
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE		
R SF 11	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)		
OR SF 11	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO		
D S 11	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 11 - OR SF 11)		
da compilare se D S 11 è positivo:			
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009		
S SZ 11	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 11 - MTT NZ)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 è stato rispettato** *(D S 11 è negativo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 è stato rispettato e la Regione è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della L. 220/2010** *(S SZ 11 è negativo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 non è stato rispettato** *(S SZ 11 è positivo)*

Solo l*e Regioni rispettose del patto 2011 che hanno ceduto una quota del proprio obiettivo agli enti locali certificano che:*

☐ **l'obiettivo di cassa, rideterminato in seguito alla cessione di una quota agli enti locali, è stato conseguito attraverso una corrispondente riduzione dei pagamenti in c/cap soggetti ai limiti del patto**

☐ **l'obiettivo di competenza, rideterminato in seguito alla cessione di una quota agli enti locali, è stato conseguito attraverso una corrispondente riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto**

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato B - Modello 3C/11

Patto di stabilità interno 2011 - Art. 1 , comma 145, della L. n. 220 del 13 dicembre 2010

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011

Pag. 1/2

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2012

REGIONE …………..

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2011;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2011 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it";

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

RISULTATI DI CASSA		Pagamenti 2011 (Compet.+Residui)
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE	
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE	
R SF 11	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	
OR SF 11	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO	
D S 11	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 11 - OR SF 11)	
da compilare se D S 11 è positivo:		
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009	
S SZ 11	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 11 - MTT NZ)	

RISULTATI DI COMPETENZA		Impegni
SCN 11	SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE	
OR SCN 11	OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO	
D SCN 11	DIFFERENZA TRA SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE (SCN 11 - OR SCN 11)	
da compilare se D SCN 11 è positivo:		
MSCN NZ	MAGGIORE SPESA UE SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009	
SSCN SZ	SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SCN 11- MSCN NZ)	
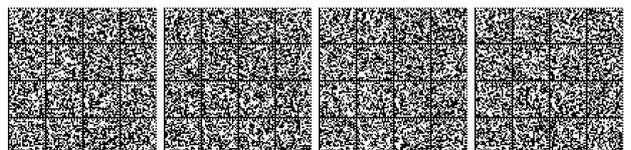
Allegato B - Modello 3C/11

Patto di stabilità interno 2011 - Art. 1 , comma 145, della L. n. 220 del 13 dicembre 2010

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011

Pag. 2/2

SNN 11	SPESE NETTE NON SOGGETTTE A COMPENSAZIONE	
OR SNN 11	OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE RIDETERMINATO	
D SNN 11	DIFFERENZA TRA SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (SNN 11 - OR SNN 11)	

da compilare se D SNN 11 è positivo:

MSNN NZ	MAGGIORE SPESA UE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA CORRISPONDENTE SPESA 2007-2009	
SSNN SZ	SCOSTAMENTO SANZIONATO (D SNN11 - MSNN NZ)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 è stato rispettato** *(D S 11, D SCN 11 E D SNN 11 sono tutti negativi o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 è stato rispettato e la Regione è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della L. 220/2010** *(S SZ 11, SSCN SZ, SSNN SZ sono tutti negativi o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 non è stato rispettato** *(è positivo S SZ 11, o SSCN SZ, o SSNN SZ)*

(Solo le Regioni rispettose del patto 2011 che hanno ceduto una quota del proprio obiettivo agli enti locali)

☐ **l'obiettivo di cassa, rideterminato in seguito alla cessione di una quota agli enti locali, è stato conseguito attraverso una corrispondente riduzione dei pagamenti in c/cap soggetti ai limiti del patto**

☐ **gli obiettivi di competenza, rideterminati in seguito alla cessione di una quota agli enti locali, sono stati conseguiti attraverso una corrispondente riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto**

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
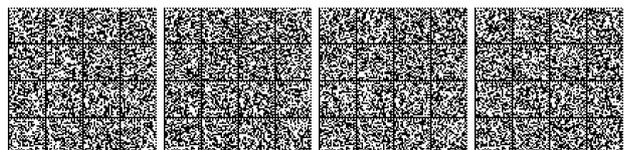
Allegato B - Modello 4C/11

Patto di stabilità interno 2011

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

del rispetto degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 148-bis, della legge n. 220 del 2010

(da trasmettere entro 10 gg. successivi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2012)

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA …………

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa a tutto il ……….....trimestre 2012;

SI CERTIFICA CHE, A TUTTO IL …………TRIMESTRE 2012, LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:

☐ **ha impegnato spese correnti, al netto della spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti inpegni effettuati nel triennio 2009-2011;**

☐ **non è ricorsa all'indebitamento per investimenti;**

☐ **non ha assunto personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somminisrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e non ha stipulato contratti di servizio che possono configurarsi come assunzioni di personale.**

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

11A08546
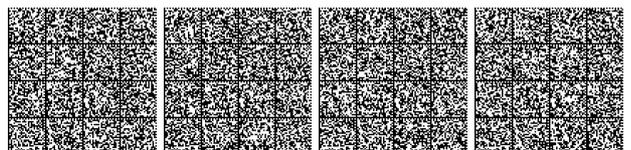
DECRETO 7 giugno 2011.

Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno 2011-2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in cui è previsto che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, ai sensi dei commi 91, 92 e 93 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, la cui definizione e modalità di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 109, terzo periodo, della legge n. 220/2010, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto il comma 89 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;

Visto il comma 88, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, che prevede l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni;

Visto il comma 91, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui è stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il comma 92, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che, prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al comma 91 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'art. 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;

Visto il comma 93, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso, per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola; dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

Visto il comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto e che l'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno;

Visto il comma 138 dell'art. 1, della legge n. 220/2010 che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;

Visto il comma 138-*bis* dell'art. 1 della legge n. 220/2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lett. *d)*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

Visto il comma 140, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. *e)*, del decreto-legge n. 225 del 2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel

corso dell'anno e che le stesse regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 141, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto il comma 142, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 113, dell'art. 1, della stessa legge n. 220/2010 che prevede, per gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007, adottino, come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008;

Visto il comma 114, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che, all'ultimo periodo, dispone che la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione del comma 93, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che stabilisce, per il solo anno 2011, misure correttive degli obiettivi del patto di stabilità interno - anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola - per un importo complessivo di 480 milioni di euro;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 109, secondo periodo, della legge n. 220/2010, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93 del suddetto art. 1;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 maggio 2011;

Decreta:

Articolo unico

1. Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013, ai sensi del comma 109, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell'allegato A al presente decreto.

2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138, 138-*bis*, 140, 141 e 142, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, secondo le modalità di cui al comma 2, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.

4. Le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 109, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, inadempienti al patto di stabilità interno.

5. Terminato l'anno di riferimento non è più consentito acquisire l'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2011, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31dicembre 2011.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a modificare le regole di calcolo dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO A

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema

1. **LE NUOVE REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OBIETTIVO**
2. **DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO**
3. **DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013**
   - 3.1 Fase 1: Determinazione del saldo obiettivo come percentuale della spesa media
   - 3.2 Fase 2: Determinazione del saldo obiettivo al netto dei trasferimenti
   - 3.3 Fase 3: Determinazione del saldo obiettivo con applicazione del fattore di correzione
   - 3.4 Fase 4: Rideterminazione del saldo obiettivo 2011 con le misure correttive (comma 93)
   - 3.5 Fase 5: Determinazione del saldo obiettivo 2011 rideterminato (patto regionale)
4. **COMUNICAZIONE DELL'OBIETTIVO**
5. **ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL'ART. 143 DEL TUEL**
6. **ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE**
7. **ELENCO PROSPETTI ALLEGATI**

1. LE NUOVE REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OBIETTIVO

I commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013.

La novità più significativa, contenuta nei commi da 87 a 93 del citato articolo 1 della legge di stabilità 2011, è rappresentata dall'introduzione di una regola di carattere generale, definita nel comma 90, che consiste nel conseguimento, da parte di ciascun ente locale, del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero, e l'introduzione di una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica.
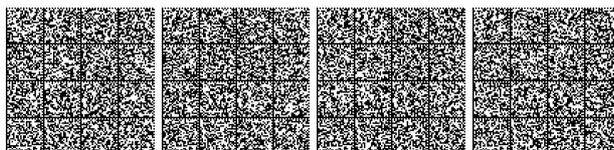
La regola di carattere generale non si applica quando, per esigenze di finanza pubblica è richiesto un contributo specifico al comparto degli enti locali. In tal caso, opera la regola di carattere specifico, di cui al comma 91. Quindi, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la disposizione del comma 90 è assorbita da quanto previsto dal comma 91 e successivi.

La regola specifica, introdotta dal successivo comma 91, prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Non considerare, come parametro per l'individuazione dell'obiettivo, la spesa finale rende meno onerosa la manovra per gli enti che registrano una maggiore incidenza di spesa in conto capitale. Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media, sostenuta nel periodo citato, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai conti consuntivi, moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011- 2013.

Il riferimento ad un periodo più ampio del singolo anno consente di ridurre sensibilmente il fenomeno, riscontrato negli scorsi anni, di obiettivi troppo ambiziosi, legati a fatti gestionali di natura straordinaria accaduti nel singolo anno assunto a riferimento.

Al fine di evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, ovvero, dagli enti tendenzialmente più "deboli", l'obiettivo, definito come quota della spesa corrente media 2006-2008, è corretto per annullare gli effetti peggiorativi connessi alla riduzione dei trasferimenti introdotti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti applicata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 91).

Il nuovo meccanismo di calcolo (comma 92), per l'anno 2011, prevede, inoltre, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi e quelli calcolati in base alla previgente normativa (articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008).

Il successivo comma 93 prevede, inoltre, misure correttive del patto di stabilità interno, finalizzate a tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e a distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Il comma dispone che le misure correttive ivi previste possono determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 , emanato, in attuazione del comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed
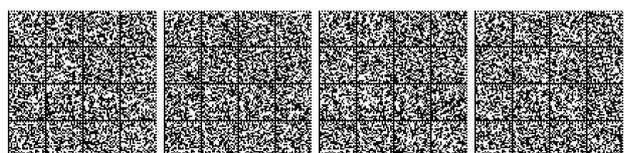
autonomie locali, ha ripartito la citata somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expò 2015 dal comune e dalla provincia di Milano, 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni. Nel successivo paragrafo 3.3, sono indicate le modalità di riparto di tali somme tra gli enti locali beneficiari.

2. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, la nuova disciplina (comma 89) ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti). Tra le operazioni finali non sono considerate né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, non è consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione e/o le economie di bilancio che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

3. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2011 2012 E 2013

Secondo le nuove disposizioni del patto di stabilità interno, ogni ente dovrà, quindi, conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2006-2008 moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio. Tale valore è ulteriormente rettificato, sia per evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, sia per ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi (previsti dalla legge di stabilità 2011) e quelli calcolati in base alla previgente normativa (art. 77-bis del D.L. 112/2008), al fine di non alterare eccessivamente la programmazione finanziaria pluriennale in essere.

La procedura per la determinazione del saldo obiettivo per l'anno 2011 è costituita da cinque fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/11/P e OB/11/C relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

I dati necessari alla determinazione del saldo obiettivo di ciascun ente sono automaticamente valorizzati dalla procedura informatica.

3.1. Fase 1: Determinazione del saldo obiettivo come percentuale della spesa media

Il comma 88, lettere a) e b), prevede che, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2011	**Anno 2012**	**Anno 2013**
Province	8,3%	10,7%	10,7%
Comuni con pop. superiore a 5.000 abitanti	11,4%	14,0%	14,0%

Nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è, quindi, inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008. Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si segnala che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2011 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2011-2013 nella misura quantificata dall'articolo 14, comma 1, del citato decreto legge n. 78/2010, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', infine, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

3.2. Fase 2: Determinazione del saldo obiettivo al netto dei trasferimenti

Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2, dell'articolo 14, del decreto legge n.78 del 2010. Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti.

In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 prevede che le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno.

Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti è stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 15 dicembre 2010, mentre per il 2012 - non essendo ancora noti i criteri da adottare per la riduzione delle risorse da operare, anche in considerazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, recante "Disposizioni sul federalismo fiscale municipale", in base al quale muta l'assetto delle risorse a disposizione di ciascun ente attraverso la soppressione dei trasferimenti erariali - non è ancora possibile determinare l'ammontare delle riduzioni che saranno operate per ciascun ente a valere sulla manovra di riduzione complessiva prevista.

Ciò posto, al fine di simulare gli obiettivi 2012-2013, unicamente per scopi conoscitivi e programmatori, le riduzioni che saranno attuate nel 2012 e nel 2013 sono stimate secondo un criterio di proporzionalità, ossia applicando alla riduzione dei trasferimenti operata per l'anno 2011 la percentuale di incremento del 67% desunta dal rapporto fra la riduzione dei trasferimenti disposta per il 2012 e quella disposta per il 2011; in termini numerici la percentuale è ottenuta rapportando 2.500 a 1.500, per i comuni e 500 a 300, per le province.

In definitiva, ai fini dell'applicazione del comma 91 si fa riferimento, allo stato attuale, alla riduzione dei trasferimenti definiti per l'anno 2011 dal citato decreto ministeriale e a quella ipotizzata con riferimento agli anni 2012 e 2013. Naturalmente, ove intervengano ulteriori modifiche al quadro normativo relativo alle entrate dei comuni e delle province, saranno diramate apposite istruzioni integrative.

3.3. Fase 3: Determinazione del saldo obiettivo con applicazione del fattore di correzione

Il nuovo metodo di calcolo può determinare, per alcuni enti, un peggioramento dell'obiettivo 2011 calcolato ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (ossia applicando ai saldi di competenza mista registrati nel 2007 le percentuali previste dal comma 3 del medesimo articolo),

tale da rendere arduo il conseguimento e richiedere, conseguentemente, una significativa rideterminazione della programmazione finanziaria pluriennale. Per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore del saldo obiettivo finale, è stato, pertanto, introdotto un fattore di correzione (comma 92) che opera in base al seguente assunto: gli enti che, a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo migliorano (riducono) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio"; viceversa, per gli enti che, in base alla nuova normativa, riscontrano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggiorano (incrementano) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio".

Si rappresenta di seguito, a titolo esemplificativo, come opera la suddetta correzione:

1) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto conseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 150, si ha che la distanza fra i due obiettivi è pari a |150-100|=50 e l'obiettivo finale dell'ente è, quindi, pari a 150 – (50/2)=125;
2) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto conseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 50, si ha che: la distanza fra i due obiettivi è pari a |50-100|=50 e l'obiettivo finale dell'ente è, quindi, pari a 50 + (50/2) =75.[1]

Nella cella indicata con la lettera (s), è riportato l'obiettivo calcolato per l'anno 2011 in sede di comunicazione dell'obiettivo 2010 alla Ragioneria Generale dello Stato[2]. La procedura visualizza automaticamente il valore del fattore di correzione (cella (t)) e, quindi, l'obiettivo finale per l'anno 2011 (cella (u)).

Al riguardo, occorre segnalare che la determinazione dell'obiettivo – essendo quest'ultimo espresso in migliaia di euro – incorpora il principio dell'arrotondamento alla migliaia più prossima. L'applicativo web della Ragioneria Generale dello Stato procede, quindi, arrotondando i numeri inferiori alle migliaia.

---

[1] Negli Allegati OB/11/P e OB/11/C l'obiettivo finale, ottenuto come riduzione/incremento dell'obiettivo transitorio, è calcolato automaticamente sulla base della seguente formula: *(u)= (p)-[(p)-(s)]/2* dove *(u)* è l'obiettivo finale, *(p)* è il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti (calcolato nella Fase 2) e *(s)* è il saldo obiettivo previgente.

[2] Come è noto, i prospetti per la comunicazione degli obiettivi contengono informazioni che consentono agli enti di calcolare non solo l'obiettivo dell'anno di riferimento ma anche quelli dei due anni successivi. Pertanto, in fase di calcolo dell'obiettivo 2010, effettuato mediante l'applicativo web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, l'ente ha già calcolato e comunicato anche l'obiettivo 2011 (indicato nella cella contrassegnata con la lettera (i) dei prospetti All. B/10/C, All. C/10/C, All. D/10/C e All. E/10/C per i comuni e nella cella (i) dei prospetti All. B/10/P, All. C/10/P, All. D/10/P e All. E/10/P per le province).
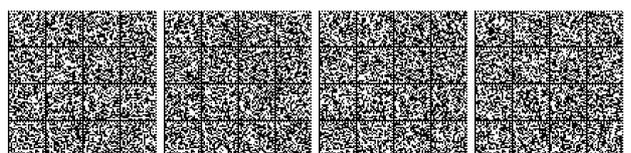
Agli enti che non hanno un obiettivo "vecchio", ossia gli enti di nuova istituzione o gli enti che partecipano per la prima volta al patto, tale fase non si applica. Pertanto, per tali enti l'obiettivo 2011 è calcolato applicando la percentuale, indicata nella cella (e), alla media della spesa corrente degli anni 2006-2008 al netto dei trasferimenti erariali.

3.4. Fase 4: Rideterminazione del saldo obiettivo 2011 con le misure correttive (comma 93)

Come premesso, il comma 93 dispone che le misure correttive ivi previste possano determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 , attuativo del citato comma 93, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ripartisce i suddetti 480 milioni di euro destinandone 130 milioni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expò 2015 dal comune di Milano (110 milioni) e dalla provincia di Milano (20 milioni), 40 milioni alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e 310 milioni alla redistribuzione del contributo dei comuni. Il decreto stabilisce che, per l'anno 2011, solo le province per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 sia superiore al 7,0 per cento, possono ridurre il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma dell'incidenza della propria popolazione e l'incidenza della propria superficie territoriale, sulla popolazione e sulla superficie territoriale delle province in parola, moltiplicata per 20 milioni di euro[3].

In merito alla quota di 310 milioni di euro destinata alla redistribuzione del contributo dei comuni, il decreto prevede un metodo di riparto interno differenziato per fascia demografica. Pertanto, gli enti per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore ad una determinata soglia, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla soglia medesima.

In particolare, le soglie previste, evidenziate nella cella (aa) del prospetto OB/11/C, sono:

a) per i comuni con popolazione sino a 9.999 abitanti, il 5,4 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti;

b) per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti (estremi inclusi),

[3] Ciò equivale ad applicare alla propria popolazione e superficie territoriale un coefficiente moltiplicativo costante che è pari a, rispettivamente, 1,963 e 248 (il risultato è diviso per mille per esprimere i dati in migliaia di euro).

il 7,0 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti;

c) per i comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, il 10,5 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti.

In particolare, per i comuni, l'applicazione calcola, nella cella indicata con la lettera (v) del prospetto OB/11/C, l'incidenza percentuale del saldo obiettivo sulle spese correnti medie 2006-2008. Qualora questa percentuale risulti superiore a quella indicata nella cella (aa), l'ente assume come obiettivo il risultato del prodotto delle spese medie correnti con la percentuale di cui alla cella (aa). Se il valore è inferiore, l'obiettivo resta invariato.

Per le province, l'applicazione informatica calcola, nella cella indicata con la lettera (v) del prospetto OB/11/P, l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti (indicati nella cella (m)) sulle spese correnti medie 2006-2008. Qualora questa percentuale risulti superiore al 7,0 per cento, l'obiettivo dell'ente è ridotto di un importo ottenuto come somma di due valori. Il primo valore, riportato nella cella (ab), è ottenuto moltiplicando la popolazione residente al 31 dicembre 2009 per una costante pari a 1,963. Il secondo valore, riportato nella cella (ae), è ottenuto moltiplicando la superficie territoriale della provincia, espressa in chilometri quadrati, per una costante pari a 248. Entrambi i valori ottenuti sono divisi per 1.000 per ricondurre le cifre in dati espressi in migliaia di euro. Quindi il nuovo obiettivo è quello calcolato nella cella (af). La popolazione di riferimento è quella rilevata dall'ISTAT al 31/12/2009 e la superficie territoriale è quella relativa al 01/01/2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT. I valori delle due variabili sono riportati nell'allegato "Province Dati ISTAT" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora la percentuale di cui alla richiamata cella (v) risulti inferiore al 7,0 per cento l'obiettivo resta invariato e pari a quello indicato nella cella (u).

3.5 Fase 5: Determinazione del saldo obiettivo 2011 rideterminato (patto regionale)

L'obiettivo indicato nelle celle (ab) del prospetto OB/11/C, per i comuni, e (af) del prospetto OB/11/P, per le province, è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto Regionale che può introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi disposte ai sensi dei commi da 138 a 143. Nel dettaglio, la normativa contempla due tipologie di Patto Regionale: il patto regionale "verticale" e il patto regionale "orizzontale".

La prima tipologia (c.d. Patto regionale "verticale") - disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 – prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di

cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma 138 bis, come introdotto dall'articolo 2, comma 33, lett. d) del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lett. e) del decreto legge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno, quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme statali alle stesse spettanti purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico delle regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese d'investimento. Del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme (comma 143).

Infine, le regioni e le province autonome, in sede di certificazione (comma 145), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del Patto, e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del Patto.

La seconda tipologia (c.d. "Patto regionale orizzontale") - disciplinata dai commi 141 e 142 - prevede, invece, che, a partire dal 2011, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione

definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio fissato al 31 ottobre, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.

Il saldo obiettivo 2011 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale.

L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2011, rideterminato in virtù del citato Patto regionale, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti alle variazioni dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141 (per le province, celle (ag) e (ah) dell'Allegato OB/11/P e, per i comuni, celle (ac) e (ad) dell'Allegato OB/11/C). Il saldo obiettivo 2011, così rideterminato, verrà indicato nella cella (af) dell'allegato OB/11/C, per i comuni e nella cella (al) dell'allegato OB/11/P, per le province.

4. COMUNICAZIONE DELL'OBIETTIVO

Le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 con le modalità ed i prospetti definiti nel presente decreto. La mancata trasmissione via *web* degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (terzo periodo del comma 109).

L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, oppure all'indirizzo http://pattostabilita.tesoro.it/Patto.

Si comunica che dal 1 gennaio 2012 il sistema *web* sarà chiuso e, quindi, non sarà più possibile acquisire gli obiettivi 2011 o apportare variazioni ai dati già acquisiti.

Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138, 138-bis, 140, 141 e 142 rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a modificare le regole di calcolo dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Si ribadisce, infine, che terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2011, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate - esclusivamente tramite il sistema *web* www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, (oppure all'indirizzo http://pattostabilita.tesoro.it/Patto) - entro e non oltre il 31dicembre 2011.

5. ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL'ART. 143 DEL TUEL

Il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 dispone che gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) - cioè, a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare – sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.

Si segnala che la mancata comunicazione, al richiamato sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno, della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato articolo 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto (comma 109).

6. ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE

Il comma 113 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2008, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno nell'anno 2011.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2008 assumerà a base di riferimento le spese correnti registrate nel 2009.

Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

7 ELENCO PROSPETTI ALLEGATI

Nei prospetti allegati sono definite le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

- Allegati OB/11/P (per le province) e OB/11/C (per i comuni), in cui sono riportati le informazioni inerenti la spesa media corrente 2006-2008 e che evidenziano la procedura di calcolo degli obiettivi programmatici;
- Allegato Province - dati ISTAT in cui sono indicati i valori della popolazione di riferimento, rilevata dall'ISTAT al 31/12/2009, e della superficie territoriale, relativa al 01/01/2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.

All. OB/11/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008 e DPCM 23 marzo 2011)

PROVINCE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013

Fase	Voce			
		Anno 2006	**Anno 2007**	**Anno 2008**
FASE 1	**SPESE CORRENTI** (Impegni)			
		(a)	(b)	(c)
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2006-2008) [1]			
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2011	**Anno 2012**	**Anno 2013**
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, lett. a), art.1, legge n.220/2010)	**8,3%**	**10,7%**	**10,7%**
		(e)	(f)	(g)
		Anno 2011	**Anno 2012**	**Anno 2013**
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art.1, legge n.220/2010)			
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
		Anno 2011	**Anno 2012**	**Anno 2013**
FASE 2	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI** di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n.220/2010)			
		(m)	(n)	(o)
		Anno 2011	**Anno 2012**	**Anno 2013**
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n.220/2010)			
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
		Anno 2011		
FASE 3 (anno 2011)	**SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE** (calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L. 112/2008) [2]			
		(s)		
		Anno 2011		
	FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n.220/2010)			
		(t)=[(p)-(s)]/2		
		Anno 2011		
	SALDO OBIETTIVO - FASE 3 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)			
		(u)=(p)-(t)		

All. OB/11/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008 e DPCM 23 marzo 2011)

PROVINCE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013

Fase	Voce			
		Anno 2011		
FASE 4 (anno 2011)	**INCIDENZA PERCENTUALE DELLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI SULLA MEDIA 2006-2008 DELLE SPESE CORRENTI** (DPCM 23 marzo 2011)			
		(v)=[(m)/(d)]%		
	SE (v) > 7% SI APPLICA LA SEGUENTE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:	**Popolazione al 31/12/2009**	**Coefficiente della popolazione (3)**	**Prima Riduzione**
	PRIMA RIDUZIONE: in base alla popolazione		**1,963**	
		(z)	(aa)	(ab)=[(z)*(aa)]/1.000
		Superficie territoriale (km²)	**Coefficiente della superficie territoriale (3)**	**Seconda Riduzione**
	SECONDA RIDUZIONE: in base alla superficie territoriale		**248**	
		(ac)	(ad)	(ae)=[(ac)*(ad)]/1.000
		Anno 2011		
	SALDO OBIETTIVO - Applicazione della clausola di salvaguardia (DPCM 23 marzo 2011)			
		(af)=(u)-(ab)-(ae)		
		Anno 2011		
FASE 5 (anno 2011)	**PATTO REGIONALE "Verticale" (4)** Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n.220/2010			
		(ag)		
		Anno 2011		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (5) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n.220/2010			
		(ah)		
		Anno 2011		
	PATTO REGIONALE - SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO			
		(ai)= (af)+(ag)+(ah)		
		Anno 2011	Anno 2012	Anoo 2013
	SALDO OBIETTIVO FINALE			
		(al)= (ai)	(am)=(q)	(an)=(r)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 88, art.1, legge n.220/2010).

(2) Obiettivo 2011 comunicato dall'ente in fase di determinazione dell'obiettivo 2010.

(3) La popolazione di riferimento è quella rilevata dall'ISTAT al 31/12/2009 e la superficie territoriale, espressa in km², è quella relativa al 01/01/2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.

(4) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.

(5) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

All. OB/11/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008 e DPCM 23 marzo 2011)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013

Fase	Voce	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	(a)	(b)	(c)
				Media
FASE 1	MEDIA delle spese correnti (2006-2008) [1]			(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
FASE 1	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, lett. b), art.1, legge n. 220/2010)	11,4% (e)	14,0% (f)	14,0% (g)
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
FASE 1	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art.1, legge n. 220/2010)	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	(m)	(n)	(o)
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
FASE 2	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
		Anno 2011		
FASE 3 (anno 2011)	SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L. 112/2008) [2]	(s)		
		Anno 2011		
FASE 3 (anno 2011)	FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	(t)=[(p)-(s)]/2		
		Anno 2011		
FASE 3 (anno 2011)	SALDO OBIETTIVO - FASE 3 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	(u)=(p)-(t)		

All. OB/11/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008 e DPCM 23 marzo 2011)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
FASE 4 (anno 2011)	INCIDENZA PERCENTUALE DEL SALDO OBIETTIVO FINALE 2011 SULLA MEDIA 2006-2008 DELLE SPESE CORRENTI (DPCM 23 marzo 2011)	(v)=[(u)/(d)]%		
	PERCENTUALE DI RIFERIMENTO DELLA PROPRIA FASCIA DEMOGRAFICA [3]	(aa)		
	SALDO OBIETTIVO - Applicazione della clausola di salvaguardia: se (v) è superiore a (aa) l'obiettivo è pari a (aa)*(d); se (v) è inferiore a (aa) l'obiettivo è pari a (u).	(ab) = { (aa) * (d) se (v) > (aa); (u) se (v) ≤ (aa) }		
FASE 5 (anno 2011)	PATTO REGIONALE "Verticale" [4] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010	(ac)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" [5] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010	(ad)		
	SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE (fase 5)	(ae)= (ab)+(ac)+(ad)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	(af)= (ae)	(ag)=(q)	(ah)=(r)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[1] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 88, art.1, legge n. 220/2010).

[2] Obiettivo 2011 comunicato dall'ente in fase di determinazione dell'obiettivo 2010.

[3] La percentuale varia in funzione della popolazione. Per comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, compresa tra 10.000 e 200.000 e minore di 10.000 abitanti si applicano, rispettivamente, le percentuali del 10,5%, 7% e 5,4%. A soli fini esemplificativi è stata impostata la cella con il 7%.

[4] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.

[5] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.
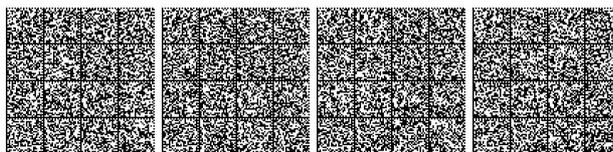
ALLEGATO Province Dati ISTAT

Denominazione provincia	Superficie territoriale totale (kmq) (fonte: Agenzia del territorio)	Popolazione residente totale al 31/12/2009
Torino	6.830,25	2.297.598
Vercelli	2.088,08	179.798
Novara	1.338,12	368.864
Cuneo	6.902,68	589.586
Asti	1.510,78	221.151
Alessandria	3.560,42	439.414
Biella	917,30	186.698
Verbano-Cusio-Ossola	2.254,83	163.121
Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*	3.263,24	127.866
Varese	1.198,71	876.705
Como	1.288,07	590.050
Sondrio	3.211,90	182.709
Milano	1.578,90	3.123.205
Bergamo	2.722,86	1.087.204
Brescia	4.784,36	1.242.923
Pavia	2.964,73	544.230
Cremona	1.770,57	362.061
Mantova	2.338,84	412.606
Lecco	816,17	337.912
Lodi	782,20	225.825
Monza e della Brianza	405,49	840.711
Bolzano/*Bozen*	7.399,92	503.434
Trento	6.206,90	524.826
Verona	3.120,97	914.382
Vicenza	2.725,09	866.398
Belluno	3.678,02	213.876
Treviso	2.476,68	883.840
Venezia	2.466,49	858.915
Padova	2.141,59	927.730
Rovigo	1.790,01	247.297
Udine	4.904,25	541.036
Gorizia	466,02	142.627
Trieste	211,82	236.546
Pordenone	2.276,30	313.870
Imperia	1.155,91	221.885
Savona	1.544,77	287.315
Genova	1.838,47	883.180
La Spezia	882,40	223.606
Piacenza	2.589,47	288.003
Parma	3.449,32	437.349
Reggio nell'Emilia	2.292,89	525.267
Modena	2.682,86	694.579
Bologna	3.702,41	984.342
Ferrara	2.631,82	358.972
Ravenna	1.858,49	389.509
Forlì-Cesena	2.376,80	392.329
Rimini	861,48	325.219
Massa-Carrara	1.156,44	203.642
Lucca	1.772,81	392.182
Pistoia	964,98	292.108
Firenze	3.514,38	991.862
Livorno	1.212,43	341.453
Pisa	2.445,82	414.154
Arezzo	3.235,88	348.127
Siena	3.821,22	271.365
Grosseto	4.504,29	227.063
Prato	365,26	248.174
Perugia	6.334,09	667.071
Terni	2.121,95	233.719
Pesaro e Urbino	2.564,21	365.788

ALLEGATO Province Dati ISTAT

Denominazione provincia	Superficie territoriale totale (kmq) (fonte: Agenzia del territorio)	Popolazione residente totale al 31/12/2009
Ancona	1.940,16	478.319
Macerata	2.773,75	324.369
Ascoli Piceno	1.228,23	213.586
Fermo	859,50	177.480
Viterbo	3.611,53	318.139
Rieti	2.749,16	159.979
Roma	5.380,95	4.154.684
Latina	2.250,44	551.217
Frosinone	3.243,89	497.849
L'Aquila	5.034,46	309.264
Teramo	1.950,61	311.590
Pescara	1.189,29	321.192
Chieti	2.588,35	396.852
Campobasso	2.908,80	231.440
Isernia	1.528,88	88.789
Caserta	2.639,38	910.006
Benevento	2.070,63	288.283
Napoli	1.171,13	3.079.685
Avellino	2.791,64	439.036
Salerno	4.917,46	1.107.652
Foggia	6.966,17	640.891
Bari	3.825,41	1.254.461
Taranto	2.428,71	580.525
Brindisi	1.839,53	403.096
Lecce	2.759,40	813.556
Barletta-Andria-Trani	1.538,68	391.506
Potenza	6.548,49	385.309
Matera	3.446,12	203.570
Cosenza	6.649,96	734.652
Catanzaro	2.391,35	368.219
Reggio di Calabria	3.183,19	565.756
Crotone	1.716,58	173.812
Vibo Valentia	1.139,47	166.891
Trapani	2.461,65	436.283
Palermo	4.992,23	1.246.094
Messina	3.247,34	653.810
Agrigento	3.044,85	454.593
Caltanissetta	2.128,45	272.052
Enna	2.561,86	173.009
Catania	3.552,20	1.087.682
Ragusa	1.614,02	316.113
Siracusa	2.108,80	403.356
Sassari	4.282,14	336.632
Nuoro	3.933,82	161.020
Cagliari	4.570,00	561.080
Oristano	3.039,99	166.712
Olbia-Tempio	3.398,56	156.121
Ogliastra	1.854,24	58.006
Medio Campidano	1.516,19	102.647
Carbonia-Iglesias	1.494,95	130.186

11A08542
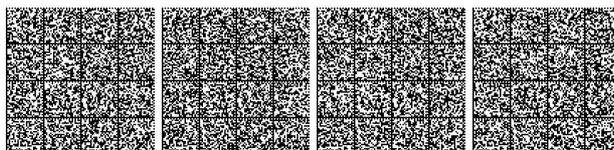
DECRETO 22 giugno 2011.

Modifiche al decreto 5 aprile 2011 concernente l'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;

Visto l'art. 22 della legge 27 gennaio 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. *a)*, del T.U.L.P.S., come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che dispone in merito agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;

Visto il decreto del direttore generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. *b)*, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 2, commi 2 -*ter* e 2–quater del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n.73;

Visto l'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l'art. 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533-*bis* e 533-*ter* della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del direttore generale di AAMS n. 2011/11181 del 5 aprile 2011, relativo all'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro;

Considerato il numero di potenziali soggetti interessati all'iscrizione al suddetto elenco, e la necessità di agevolare l'acquisizione delle iscrizioni da parte dell'Amministrazione;

Considerata altresì l'esigenza di emanare ulteriori disposizioni applicative;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto direttoriale n. 2011/11181/Adi del 5 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'art. 4, le parole «legge n.575/1975» sono sostituite da «legge 31 maggio 1965 n 575»;

b) all'art. 5 le parole : «A partire dall'anno 2012 è necessario il possesso di tale requisito ai fini dell'iscrizione» sono soppresse;

c) all' art. 6, è inserito il seguente comma 3:

«3. Per i circoli privati, e per tutte le associazioni, la certificazione antimafia deve essere riferita a tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna, in base agli specifici statuti o atti costitutivi»;

d) all'art. 8, comma 2, le parole «entro il 30 giugno 2011» sono sostituite dalle parole «entro il 15 novembre 2011» ; al secondo comma, le parole «dal 1° luglio 2011» sono sostituite dalle parole «dal 1° dicembre 2011»;

e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*1.* In caso di cancellazione di soggetti iscritti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione dall'elenco, successivamente alla pubblicazione.».

2. Il concessionario provvede all'estinzione degli effetti del rapporto contrattuale entro 5 giorni decorrenti dall'informazione pervenuta.

3. In caso di mancata comunicazione della dimostrazione dell'avvenuta estinzione dei rapporti contrattuali con soggetti cancellati entro i termini previsti dall'articolo 10, comma 1,la comunicazione dell'Amministrazione di cui al comma 1, vale come contestazione della violazione riscontrata.

4. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti, anche accertata successivamente, è comminata, da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale e' stato stipulato l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti.

5. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.

6. Ai fini della reiterazione, le violazioni si considerano avvenute a seguito di inoppugnabilità delle ordinanze-ingiunzioni emesse o di definitività delle decisioni giurisdizionali in sede di ricorso avverso le predette ordinanze.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 295

11A08805

DECRETO 8 marzo 2011.

Decadenza della società Paradisebet S.r.l. della concessione n. 3620 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3620 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della società Paradisebet S.r.l. Unipersonale nei locali siti nel comune di Oristano;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Considerato che, con provvedimento del 26 novembre 2009, il GIP del tribunale di Bari ha disposto il sequestro preventivo del 100% delle quote sociali della società Paradisebet S.r.l. Unipersonale, con sede in Bari, via M. Partipilo n. 48, codice fiscale n. 08740361004 e relativo compendio aziendale, ed ha nominato il dott. Fabrizio Colella amministratore giudiziario;

Considerata la grave situazione economica della società Paradisebet S.r.l. Unipersonale e la conseguente comunicata impossibilità di poter far fronte alle vincite realizzate e realizzande;

Visto l'art. 17, comma 7 della su richiamata convenzione di concessione secondo il quale «nei casi di particolare gravità, ovvero quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di AAMS e degli scommettitori, può essere disposta, con provvedimento motivato di AAMS, la sospensione della raccolta fino alla chiusura del procedimento amministrativo...»;

Vista la nota prot. n. 2010/46205/giochi/SCO del 15 dicembre 2010 con la quale, in attuazione del sopra menzionato art. 17, comma 7 della convenzione, è stata disposta la sospensione della concessione di cui trattasi con immediato distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale ed è stato avviato il procedimento ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 2011/3564/giochi/SCO del 2 febbraio 2011 con la quale è stato chiesto l'adeguamento della fideiussione ai sensi dell'art. 13, comma 3 della indicata convenzione;

Considerato che il concessionario non ha provveduto né al richiesto adeguamento della garanzia né alla regolarizzazione della situazione contabile;

Visto quanto stabilito dal comma 9 del citato art. 17;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n. 3620 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Paradisebet S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Bari, via Marco Partifilo, 48 - C.a.p. 70124 - operante nel comune di Oristano.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A08279

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Laura Onofri, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Laura Onofri;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al titolo di «Licenciada en Biología» rilasciata dal «Ministerio de Educación» a Madrid (Spagna) in data 28 giugno 2010;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il D.D. n. 283 del 14 gennaio 2011 con il quale il titolo sotto indicato è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione 59/A - matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado;

Visto il decreto direttoriale datato 28 gennaio 2011, prot. n. 547, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota dell'Ufficio XVII - Ambito territoriale per la provincia di Rimini dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna datata 24 maggio 2011 - prot. n. 4046/C1 con la quale si comunicano gli esiti favorevoli delle prove attitudinali sostenute dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in scienze biologiche conseguita il 19 marzo 2004 presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2008/2009 presso l'«Universitat de Barcelona» (Spagna) e rilasciato il 15 maggio 2009,

posseduto dalla cittadina italiana Laura Onofri, nata a Cesena (Forlì Cesena) il 5 luglio 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

57/A - Scienza degli alimenti;

60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08204
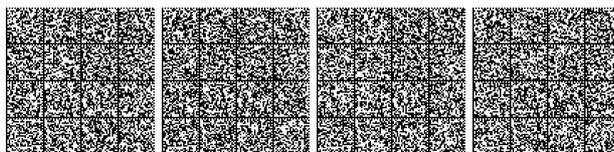
DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Birgit Nolte, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Birgit Nolte;

Visto il diploma di perfezionamento in flauto conseguito presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano il 30 giugno 1996;

Visto il diploma di flauto conseguito nel 2001 presso il Conservatorio di musica di Novara;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81 ha conseguito, in data 24 maggio 2011, l'attestato della conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CILS- DIT/C2 presso l'Università per stranieri di Siena;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diplom-Musikpädagogin» (titolo di musicista pedagogo laureato), conseguito il 4 marzo 2008 presso la «Folkwang Hochschule» di Essen (Germania), posseduto dalla cittadina tedesca Birgit Nolte nata a Kassel (Germania) il 25 settembre 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

77/A- strumento musicale (flauto).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08205

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2011.

Rettifica del decreto 28 aprile 2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali 11 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessanell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto 28 aprile 2011 che riporta l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali 11 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Rilevato che nell'elenco riportato in allegato al citato decreto 28 aprile 2011 sono stati erroneamente inseriti i prodotti fitosanitari CONCORDE 125 registrato al n. 014901, EMERALD 125 registrato al n. 014919 e LIDAL 125 registrato al n. 014918 a nome dell'Impresa ISAGRO S.P.A. con sede legale in Milano - Centro uffici S. Siro fabb. D, ala 3 - Via caldera, 21;

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del decreto 28 aprile 2011 sopra citato;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 28 aprile 2011 nelle seguenti parti:

vengono eliminate le righe relative ai prodotti fitosanitari sotto riportati, registrati al numero, alla data e a nome dell'Impresa a fianco indicata

N. reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa
014901	CONCORDE 125	11/08/2010	ISAGRO S.P.A.
014919	EMERALD 125	11/08/2010	ISAGRO S.P.A.
014918	LIDAL 125	11/08/2010	ISAGRO S.P.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica all'impresa interessata.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A08638

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Tirrenia di navigazione S.p.A. (Decreto n. 59875).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'art. 7-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile

2009, n. 33 e successivamente modificato dall'art. 19-*ter*, comma 22, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il quale dispone: «nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle società del Gruppo Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti»;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 gennaio 2011, relativo alla società Tirrenia Di Navigazione S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 722 lavoratori sospesi a rotazione, corrispondenti ad un numero massimo di 120 unità lavorative;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tirrenia Di Navigazione S.p.a., per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di 722 lavoratori sospesi a rotazione, corrispondenti ad un numero massimo di 120 unità lavorative, così suddivisi;

43 unità lavorative – per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2010;

60 unità lavorative – per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011;

80 unità lavorative – per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2011;

120 unità lavorative – per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 marzo 2011;

100 unità lavorative – per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 aprile 2011;

80 unità lavorative – per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 maggio 2011;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 7-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successivamente modificato dall'art. 19-*ter*, comma 22, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 gennaio 2011, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 722 lavoratori della Tirrenia Di Navigazione S.p.a., sospesi a rotazione, corrispondenti ad un numero massimo di 120 unità lavorative e così suddivisi:

43 unità lavorative - per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2010;

60 unità lavorative - per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011;

80 unità lavorative - per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2011;

120 unità lavorative - per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 marzo 2011;

100 unità lavorative - per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 aprile 2011;

80 unità lavorative - per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 maggio 2011.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 849.111,14.

Matricole INPS: 5121047743.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 849.111,14, graverà sul fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successivamente modificato dall'art. 19-*ter*, comma 22, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A08069

DECRETO 25 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società CO.GE.FR.IN S.p.A. (Decreto n. 59871).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Emilia Romagna (16 aprile 2009) e Veneto (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto il decreto interministeriale n. 53247, del 12 luglio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 4 novembre 2009, in favore di un numero massimo di 28 unità lavorative della società CO.GE.FR.IN S.p.a., così suddivise:

Bologna - 23 lavoratori;

Verona - 5 lavoratori;

per il periodo dal 5 novembre 2009 al 4 novembre 2010;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 ottobre 2010, relativo alla società CO.GE.FR.IN S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Emilia Romagna (2 novembre 2010) e Veneto (23 ottobre 2010), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CO.GE.FR.IN S.p.a., in conformità all'accordo siglato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CO.GE.FR.IN S.p.a., in favore di un numero massimo di n. 25 unità lavorative dipendenti presso le sedi di Castel Maggiore (Bologna) (20 lavoratori) e Verona (5 lavoratori);

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 ottobre 2010, per il periodo dal 5 novembre 2010 al 4 novembre 2011, in favore di un numero massimo di n. 25 unità lavorative, della società CO.GE.FR.IN S.p.a., dipendenti presso le sedi di Castel Maggiore (Bologna) (20 lavoratori) e Verona (5 lavoratori).
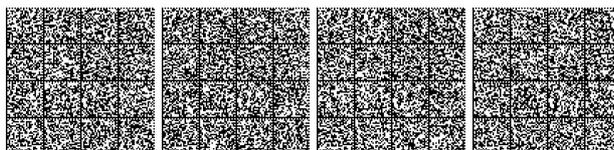
La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 5 novembre 2010 al 4 novembre 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 218.946,00.

Pagamento diretto: si.

Matricole INPS: 1304036878.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 218.946,00, graverà sul fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A08070

DECRETO 6 giugno 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183 - pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 2010 ed in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della predetta legge 4 novembre 2010 n. 183;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Segretariato Generale - prot. n. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25 novembre 2010, con la quale vengono fornite alle articolazioni territoriali le prime indicazioni operative nella fase transitoria, connesse all'attuazione di quanto disposto dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ed in particolare la precisazione che:

Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale di cui al terzo comma dell'art. 410 codice di procedura civile andranno "temporaneamente individuate secondo i criteri già forniti da questo Ministero con Circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei Comitati Provinciali INPS";

Vista la citata Circolare n. 14 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono state fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività, individuando quali criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, da rilevarsi sulla base dei dati dalle stesse forniti;

2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi, con particolare riferimento alla contrattazione collettiva.

Considerato che, per la brevità del termine entro cui procedere all'adozione del Decreto Direttoriale di costituzione della nuova Commissione Provinciale di Conciliazione e per l'esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la valutazione della maggiore rappresentatività a livello territoriale è stata operata sulla base degli elementi informativi acquisiti per la ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Varese;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della Direzione Provinciale del Lavoro di Varese, relativi all'attività di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione Provinciale di Conciliazione, istituita presso la stessa Direzione ed alla trattazione delle vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale, con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

Considerato che dalle risultanze della predetta indagine di rappresentatività a livello territoriale sono confermati, quali settori produttivi più significativi della Provincia di Varese, quelli dell'industria, commercio/servizi, artigianato ed agricoltura;

Visto che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalla conseguenti valutazioni comparative, risultano maggiormente rappresentative a livello territoriale le OO.SS. dei lavoratori C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. e le Associazioni Datoriali Unione degli Industriali della Provincia di Varese/CONFINDUSTRIA – Unione delle Associazioni Commercianti della Provincia di Varese/CONFCOMMERCIO – Associazione Artigiani della Provincia di Varese/CONFARTIGIANATO - CONFAGRICOLTURA;

Visti i decreti direttoriali n. 1/2011 del 18 gennaio 2011, n. 2/2011 del 21 febbraio 2011 e n. 19/2011 del 9 maggio 2011 di ricostituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione;

Vista la nota prot. n. 170MC/gdm del 2 maggio 2011 di Confartigianato Varese, con la quale la medesima Associazione formalizza la rinuncia al proprio componente supplente, già designato in persona del dott. Giulio Di Martino;

Verificato che, a livello territoriale, risulta maggiormente rappresentativa, tra le restanti Associazioni datoriali, C.N.A. Varese;

Vista la richiesta di questa Direzione di designazione di un proprio rappresentante, rivolta a C.N.A. con nota prot. 10850 del 18 maggio 2011;

Vista la comunicazione prot. n. 42 del 31 maggio 2011 con la quale C.N.A. designa la Sig.ra Anna Macchi quale proprio rappresentante in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione;

Decreta:

Il dott. Giulio Di Martino – CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VARESE - è sostituito dalla Sig.ra Anna Macchi – CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell'ARTIGIANATO e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA - C.N.A. - e, pertanto, la COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Varese risulta composta come segue:

PRESIDENTE	DIRETTORE della Direzione Provinciale del Lavoro o suo delegato	
DATORI DI LAVORO	**COMPONENTE EFFETTIVO**	**COMPONENTE SUPPLENTE**
Confindustria	Dott. Raffaele Ghezzi	Dott. Luciano Radaelli
Confartigianato/Ass.Artigiani	Dott. Giuseppe Aletti Alemagna	------
Confartigianato/C.N.A.	------	Sig.ra Anna Macchi
Confcommercio	Dott. Lino Gallina	Sig.ra Maria Martignoni
Confagricoltura	Sig.ra Cristina Buso	------
Confapi	------	Sig.ra Alessandra Posa
LAVORATORI	**COMPONENTE EFFETTIVO**	**COMPONENTE SUPPLENTE**
C.G.I.L.	Sig. Roberto Molinari	Sig. Antonio Ciraci
C.G.I.L.	Dott. Frank Garrì	Dott. Mario Rossi
C.I.S.L.	Sig Carmelo Gioeli	Sig. Benito Gasparetto
U.I.L.	Sig. Antonio Massafra	Dott. Giovanni Infortuna

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e, in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Varese, 6 giugno 2011

Il direttore provinciale: MIRRA

11A08383

DECRETO 8 giugno 2011.

Ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli (CISOA), presso l'I.N.P.S. di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Vista la legge n. 88/1989 di ristrutturazione dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 1;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, art. 14;

Vista la necessità di ricostituire la Commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati e operai agricoli (CISOA) per la provincia di Ascoli Piceno;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali e di categoria:

Camera del lavoro territoriale (CGIL);

Unione sindacale territoriale (CISL);

Unione provinciale del lavoro (UIL);

Unione generale del lavoro (UGL);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Confederazione dei produttori agricoli (COPAGRI);

Federazione provinciale coldiretti (CNCD);

Unione provinciale agricoltori (UPA);

Federazione nazionale agricoltura (FNA);

Tenuto conto della nota ministeriale - Direzione generale rapporti di lavoro - Div. III - prot. n. 12035/PG datata 11 gennaio 1995, con la quale vengono forniti criteri per la ripartizione settoria le delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Considerata la nota ministeriale - Direzione generale delle risorse umane AA.GG. - Div. I del 15 febbraio 2011 Prot. n. 10804 con cui si è espresso il parere circa l'esatta interpretazione dell'art. 14 della legge n. 457/1972 in considerazione della riforma introdotta dalla legge Costituzionale n. 3/2011 e segnatamente, stante il mutato riparto delle competenze tra Stato e regioni in seno alla predetta commissione il componente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è sostituito da un rappresentante della regione o delle province autonome;

Esaminati gli atti istruttori e i dati acquisiti, da questo ufficio, risultano emerse le seguenti organizzazioni di categoria:

per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale (CGIL);

Unione sindacale territoriale (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

per i datori di lavori:

Unione provinciale agricoltori (UPA);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Viste le designazioni, dei propri rappresentanti, effettuate dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 35 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale D.G.P.A.S. - Div. III, n. 39/92 diramata in materia di competenze e composizione degli organi di gestione dell'I.N.P.S.;

Visto l'art. 14 legge n. 457/1972 che delinea la composizione della Commissione provinciale CISOA;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la Commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli (CISOA) presso la Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno, composta come segue:

membri di diritto:

Direttore della Direzione provinciale del lavoro, presidente o un suo delegato;

Funzionario designato dalla Regione Marche nella persona di:

Daniele Calenti: membro effettivo;

Roberto Bruni: membro supplente;

Direttore della Sede provinciale I.N.P.S. o un suo delegato;

rappresentanti dei lavoratori:

membri effettivi:

1) Stelio Bartolomei per la C.G.I.L.;

2) Gabriele Monaldi per la C.I.S.L.;

3) Delfino Coccia per la U.I.L.;

membri supplenti:

1) Giuseppe Meconi per la C.G.I.L.;

2) Anna Maria Falcioni per la C.I.S.L.;

3) Eugenio Zallocco per la U.I.L.;

rappresentanti dei datori di lavoro:

membri effettivi:

1) Ivo Guaiani per la U.P.A.;

2) Mauro Moreschini C.I.A.;

3) Marco Marini per la Coldiretti;

membri supplenti:

1) Massimo Viozzi per la U.P.A.;

2) Tamara Ionni per la C.I.A.;

3) Carlo Monachesi per la Coldiretti.

Art. 2.

La Commissione CISOA durerà in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
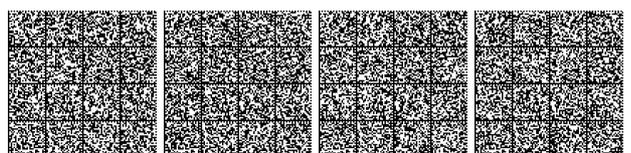
Art. 3.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici giorni della predetta pubblicazione.

Art. 4.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 5/2010 del 13 ottobre 2010.

Ascoli Piceno, 8 giugno 2011

Il direttore provinciale: NATALI

11A08207

DECRETO 8 giugno 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati e operai agricoli (CISOA), presso l'I.N.P.S. di Fermo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Vista la legge n. 88/1989 di ristrutturazione dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 1;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, art. 14;

Vista la necessità di costituire la Commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati e operai agricoli (CISOA) per la provincia di Fermo;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali e di categoria:

Camera del lavoro territoriale (CGIL);

Unione sindacale territoriale (CISL);

Unione provinciale del lavoro (UIL);

Unione generale del lavoro (UGL);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Confederazione dei produttori agricoli (COPAGRI);

Federazione provinciale coldiretti (CNCD);

Unione provinciale agricoltori (UPA);

Federazione nazionale agricoltura (FNA);

Tenuto conto della nota ministeriale - Direzione generale rapporti di lavoro div. III^ - prot. n. 12035/PG datata 11 gennaio 1995, con la quale vengono forniti criteri per la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Considerata la nota ministeriale - Dir. gen.le delle risorse umane AA.GG. div. I° del 15 febbraio 2011 prot. n. 10804 con cui si è espresso il parere circa l'esatta interpretazione dell'art. 14 della legge n. 457/1972 in considerazione della riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2011 e segnatamente, stante il mutato riparto delle competenze tra Stato e regioni in seno alla predetta commissione il componente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è sostituito da un rappresentante della regione o delle province autonome;

Esaminati gli atti istruttori e i dati acquisiti, da questo ufficio, risultano emerse le seguenti organizzazioni di categoria:

per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale (CGIL);

Unione sindacale territoriale (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

per i datori di lavori:

Unione provinciale agricoltori (UPA);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Federazione provinciale coldiretti (CNCD);

Viste le designazioni, dei propri rappresentanti, effettuate dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 35 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale D.G.P.A.S. - Div. III^, n. 39/1992 diramata in materia di competenze e composizione degli organi di gestione dell'INPS;

Visto l'art. 14 legge n. 457/1972 che delinea la composizione della commissione provinciale CISOA:

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli (CISOA) presso la sede provinciale dell'INPS di Fermo, composta come segue:

membri di diritto:

direttore della direzione provinciale del lavoro;

funzionario designato dalla regione Marche nella persona di:

Antonella Acciarri: membro effettivo;

Mario Iommi: membro supplente;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. o di un suo delegato;

rappresentanti dei lavoratori:

membri effettivi:

1) Maurizio di Cosmo per la C.G.I.L.;

2) Gabriele Monaldi per la C.I.S.L.;

3) Delfino Coccia per la U.I.L.;

membri supplenti:

1) Giuseppe Santarelli per la C.G.I.L.;

2) Anna Maria Falcioni per la C.I.S.L.;

3) Eugenio Zallocco per la U.I.L.;

rappresentanti dei datori di lavoro:

membri effettivi:

1) Massimo Viozzi per la U.P.A.;

2) Vagnoni Benito per la C.I.A.;

3) Carlo Monachesi per la Coldiretti;

membri supplenti:

1) Ivo Guaiani per la U.P.A.;

2) Tamara Ionni per la C.I.A.;

3) Marco Marini per la Coldiretti.
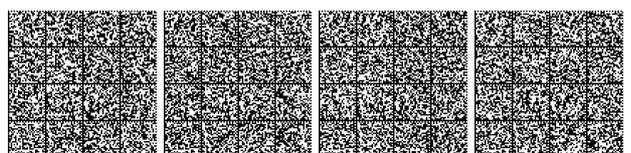
Art. 2.

La commissione CISOA durerà in carica quattro (4) anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici (15) giorni della predetta pubblicazione.

Art. 4.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 6/2010 del 20 ottobre 2010.

Ascoli Piceno, 8 giugno 2011

Il direttore provinciale: NATALI

11A08382

DECRETO 10 giugno 2011.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Salerno, per il biennio 2011/2013.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile n. 342 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, comma 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nella direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. V n. 25157/70/ del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare n. 39 del 18 marzo 1997 prot. n. 5/525620/70 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. V, inerente i compiti delle direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342;

Visto il precedente decreto in materia del 5 marzo 2009 emanato dalla D.P.L. di Salerno concernente le tariffe di facchinaggio valide per il periodo 2009/2011;

Ravvisata la necessità di rideterminare le suddette tariffe per il biennio 2011-2013;

Sentite le organizzazioni datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Viste le tariffe minime in vigore nelle province limitrofe;

Tenuto conto del tasso d'inflazione determinatosi nel biennio precedente;

Tenuto conto degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro riconducibili alle attività di facchinaggio;

Tenuto conto delle particolari situazioni riferibili al locale mercato del lavoro nonché alla grave crisi economica del paese;

Decreta:

La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio da valere, per tutti i settori merceologici, nella provincia di Salerno, per il biennio 2011/2013, è determinata nella seguente misura: tariffa minima oraria per prestazioni lavorative di n. 8 ore giornaliere: €/h. 15,50.

La suddetta tariffa oraria sarà maggiorata delle seguenti percentuali:

20% per lavoro straordinario;

30% per lavoro festivo;

30% per lavoro notturno feriale;

50% per lavoro notturno festivo;

40% per lavoro straordinario festivo diurno;

70% per lavoro straordinario festivo notturno;

60% per lavoro straordinario feriale notturno,

e precisa che:

per lavoro straordinario si intendono le prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro previsto dal CCNL;

per lavoro festivo si intendono le prestazioni rese nelle giornate di sabato - domenica e festività nazionali ricorrenti nei giorni infrasettimanali, compreso il giorno del Santo patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività;

per lavoro notturno si intendono le prestazioni rese dalle ore 22,00 alle ore 6,00 per almeno 3 ore.

Le suddette tariffe sono comprensive di tutti gli oneri riflessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 10 giugno 2011

Il direttore provinciale: FESTA

11A08236
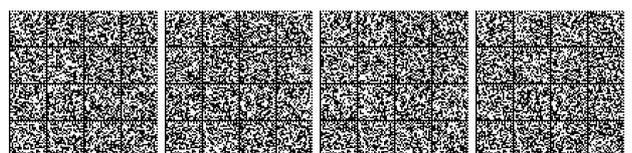
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Val di Mazara DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 23 del 25 gennaio 2001 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Val di Mazara»;

Visto il decreto del 3 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 con il quale è stato attribuito al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Val di Mazara DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara»;

Visto il decreto del 30 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 14 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Val di Mazara DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato Agroqualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;
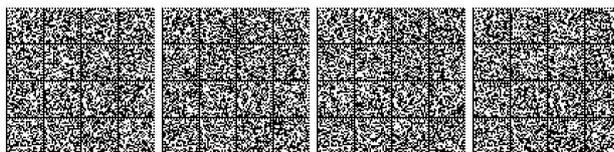
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Val di Mazara DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 3 maggio 2005 e già confermato con decreto del 30 aprile 2008, Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Val di Mazara DOP con sede in Palermo - Via M. D'Amelio, 78 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto DM 3 maggio 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

11A08073

DECRETO 7 giugno 2011.

Designazione della «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Foggia», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (UE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Dauno»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2007, con il quale la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, è stata designata, quale autorità pubblica, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno»;

Visto il decreto 27 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 141 del 19 giugno 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione;

Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a DOP Dauno ha comunicato di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Dauno» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto reg. (CE) 510/06;

Considerato che la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Dauno» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 25 maggio 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Dauno», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Dauno», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Dauno», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Dauno» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Foggia» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A08215

DECRETO 9 giugno 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di

Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 15 settembre 2009 al 31 marzo 2010 nella provincia di Agrigento.

piogge persistenti dal 1° gennaio 2010 al 9 marzo 2010 nella provincia di Palermo.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Agrigento:

piogge alluvionali dal 15 settembre 2009 al 31 marzo 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Cammarata, Casteltermini, San Giovanni Gemini.

Palermo:

piogge persistenti dal 1° gennaio 2010 al 9 marzo 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Alia, Altofonte, Bisacquino, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Corleone, Geraci Siculo, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia Sottana, Piana Degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: ROMANO

11A08071

DECRETO 9 giugno 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Marche di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Ancona:

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Castelfidardo.

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Agugliano, Ancona, Arcevia, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Morro d'Alba, Offagna, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Serra De' Conti, Serra San Quirico.

Ascoli Piceno:

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Carassai, Castel di Lama, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta.

Fermo:

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Belmonte Piceno, Fermo, Monsampietro Morico, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Montegranaro, Ponzano di Fermo, Sant'Elpidio a mare, Torre San Patrizio.

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla D'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Macerata:

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Visso.

Pesaro e Urbino:

piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mon-

davio, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo In Foglia, Montecopiolo, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo In Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Tavoleto, Urbania, Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: ROMANO

11A08072

DECRETO 9 giugno 2011.

Designazione della «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Siena», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (UE) n. 229 della Commissione del 18 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 20 aprile 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» con sede in Siena, Piazza Matteotti n. 30, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 229 del 18 marzo 2010.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ricciarelli di Siena», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A08214

DECRETO 13 giugno 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dall'associazione A.PRO. VI.TO., intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 18 gennaio 2011, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata domanda di riconoscimento;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2011;

Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dall'associazione A.PRO.VI.TO., intesa ad ottenere integrazioni e modifiche alla proposta di che trattasi;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, con il quale la suddetta istanza è stata parzialmente accolta dal Comitato medesimo;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed é approvato, nel testo annesso al presente Decreto, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011-2012.

2. La Denominazione di Origine Controllata «Pietraviva» riconosciuta con decreto ministeriale 14 giugno 2005, che a seguito del riconoscimento della DOC di cui al precedente comma 1 è stata inserita nella medesima quale sottozona, deve intendersi revocata a decorrere dall'entrata in vigore della campagna vendemmiale 2011-2012 fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Pietraviva» di cui al decreto 14 giugno 2005, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, aventi i requisiti previsti dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto, che alla data di entrata in vigore di detto disciplinare trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati con la DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» conformemente alle disposizioni previste dall'annesso disciplinare di produzione per le relative tipologie, previa comunicazione alla relativa struttura di controllo.

Art. 4.

1.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VAL D'ARNO DI SOPRA» O «VALDARNO DI SOPRA».

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco anche Spumante di qualità, Rosso, Rosato anche Spumante di qualità, Chardonnay, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Sangiovese, Syrah, Sauvignon e Passito.

2. È consentito anche l'utilizzo delle sottozone «Pietraviva» e «Pratomagno» che vengono disciplinate tramite gli allegati 1 e 2 in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nei suddetti allegati, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. I vini della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Bianco, «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco spumante di qualità:

Chardonnay dal 40 all’80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Rosso, Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato, «Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato spumante di qualità: Merlot dal 40 all’80%, Cabernet sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito: Malvasia bianca lunga dal 40 all’80%, Chardonnay da 0 a 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

I vini «Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» con le seguenti specificazioni:

Chardonnay;

Sauvignon;

Cabernet sauvignon;

Cabernet franc;

Merlot;

Sangiovese;

Syrah,

devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l’85% da uno dei sopracitati vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dell’intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana, Pian di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Castiglion Fibocchi e Laterina.

La sottozona «Pietraviva» comprende l’intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, San Giovanni Valdarno, Pergine Valdarno e Civitella in Val di Chiana, mentre la sottozona «Pratomagno» comprende l’intero territorio dei comuni di Pian di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono esclusi, ai fini dell’iscrizione al relativo schedario, i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione «Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.

3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 3.300.

4. I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, privilegiando quelli a più bassa espansione e comunque atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.

5. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

6. Le produzioni massime di uva per ettaro, per pianta ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima t/ha	Produzione massima kg/pianta	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco, bianco spumante di qualità	12,0	3,6	10,5
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato e rosato spumante di qualità	12,0	3,6	10,5
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso	12,0	3,6	11,0
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Chardonnay	12,0	3,6	11,0
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet franc	12,0	3,6	11,5
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet sauvignon	12,0	3,6	11,5
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot	12,0	3,6	11,5
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese	12,0	3,6	11,5
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Syrah	12,0	3,6	11,5
«Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sauvignon	12,0	3,6	11,0

7. Salvo quanto disposto alla lettera *f)*, comma 1, art. 10 del decreto legislativo n. 61/2010, la produzione del vigneto con densità inferiore a 3.300 ceppi per ettaro è rapportata alla resa per ceppo sopra determinata. In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

8. Per la tipologia «Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell’appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol.
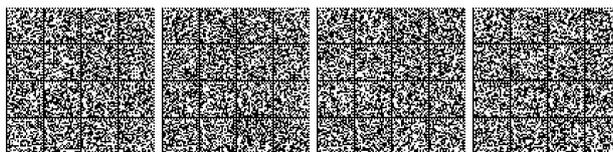
9. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

Anno vegetativo	Produzione ammessa
I e II anno	0%
III anno	60%
IV anno e successivi	100%

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio ove previsto e l'imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

2. È tuttavia consentito che dette operazioni possano effettuarsi nei comuni della provincia di Arezzo, confinanti con la zona di produzione.

3. Le operazioni di elaborazione della tipologia spumante di qualità potranno essere effettuate, unitamente all'imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 purché all'interno del territorio della Regione Toscana.

4. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

5. Per tutti i vini di cui all'art. 1 non è consentita la pratica della dolcificazione.

6. È ammessa la colmatura dei vini, di cui all'art. 1, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%.

7. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimale consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per la tipologia passito la resa è del 35% senza diritto di tolleranze.

8. La qualificazione «riserva» spetta ai seguenti vini:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet sauvignon,

purché le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo in legno di sei mesi.

9. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco, rosato e le tipologie monovarietali a bacca bianca non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le tipologie monovarietali a bacca rossa non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le tipologie monovarietali a bacca rossa con menzione «riserva» non possono essere immessi al consumo prima di 24 mesi dalla conclusione del periodo di raccolta delle uve, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco spumante di qualità:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato;
spuma: fine e persistente;
sapore: da extra brut a demi-sec, fruttato, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato:

colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato spumante di qualità:

colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
spuma : fine e persistente;
sapore: da extra brut a demi-sec, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine, fruttato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 21,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, intenso, fruttato e floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
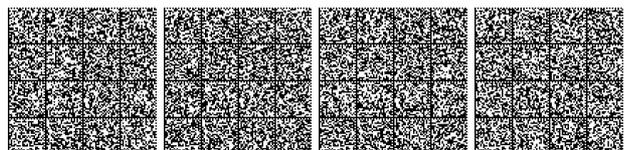
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, caratteristico, complesso;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, caratteristico, complesso, erbaceo;

sapore: secco, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, fruttato, complesso;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: floreale e fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Syrah:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito:

colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;

odore: delicato, caratteristico, intenso, etereo;

sapore: dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria, ad esclusione della tipologia spumante di qualità.

4. È consentita l'indicazione della menzione «riserva» alle condizioni stabilite all'art. 5, comma 7 e 8.

3. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 8.

1. I vini di cui all'art. 1 sono immessi al consumo in recipienti del seguente volume nominale: litri 0,187, 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 e 6,000.

2. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO *1*

SOTTOZONA «PIETRAVIVA»

Art. 1.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» possono fregiarsi della menzione aggiuntiva «Pietraviva» solo se le uve ed i vini prodotti hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3 del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.

2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia tardiva;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia bianca lunga;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Canaiolo nero;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Pugnitello;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia nera;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Ciliegiolo;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Sangiovese.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva deve essere ottenuta da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco: Sauvignon dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso: Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet Sauvignon da 0 a 30%, Merlot da 0 a 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva: Malvasia bianca lunga almeno il 40%, Chardonnay da 0 a 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva con le seguenti specificazioni:

Malvasia bianca lunga;

Canaiolo nero;

Pugnitello;

Malvasia nera (da Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi);

Ciliegiolo;

Sangiovese.

Queste tipologie di prodotto devono essere ottenute, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o più vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

Art. 3.

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana e San Giovanni Valdarno.

Art. 4.

1. Sono esclusi ai fini dell'iscrizione al relativo schedario i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva, inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.

2. Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi previste per i vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima t/ha	Produzione massima kg/pianta	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia bianca lunga	9,0	2,7	11,5
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Canaiolo nero	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Pugnitello	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia nera	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pietravia o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Ciliegiolo	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Sangiovese	9,0	2,7	12,0

2. La qualificazione riserva in abbinamento alla sottozona «Pietraviva» è riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso purché le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.

4. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimale consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per la tipologia vendemmia tardiva la resa è del 45% senza diritto di tolleranze.

Art. 5.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco:

colore: giallo paglierino, anche intenso;

odore: fine, intenso, fruttato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso:

colore: dal rosso rubino al rubino intenso;

odore: intenso, fine, fruttato;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia bianca lunga:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, delicato, intenso, floreale;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Canaiolo nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fine, floreale e caratteristico;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Pugnitello:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia nera:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: fine, fruttato e balsamico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;

odore: delicato, caratteristico, intenso, etereo;

sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Ciliegiolo:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: floreale e fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

ALLEGATO *2*

SOTTOZONA «PRATOMAGNO»

Art. 1.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Pratomagno» solo se le uve ed i vini prodotti hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3 del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.

2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia tardiva;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia bianca lunga;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Chardonnay;
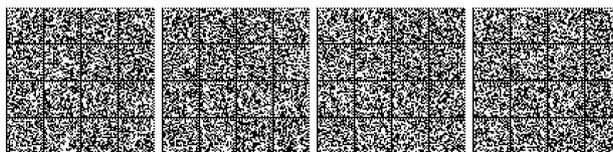
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Canaiolo nero;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Pugnitello;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia nera;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Sangiovese.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno deve essere ottenuta da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco: Sauvignon dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso: Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet sauvignon da 0 a 30%, Merlot da 0 a 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva: Malvasia bianca lunga almeno il 40%, Chardonnay da 0 a 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno con le seguenti specificazioni:

Malvasia bianca lunga;

Chardonnay;

Canaiolo nero;

Pugnitello;

Malvasia nera (da Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi);

Sangiovese.

Queste tipologie di prodotto devono essere ottenute, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o più vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

Art. 3.

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno comprende l'intero territorio dei comuni di Pian di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

Art. 4.

1. Sono esclusi ai fini dell'iscrizione al relativo albo i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno, inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.

2. Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi previste per i vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima t/ha	Produzione massima kg/pianta	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia bianca lunga	9,0	2,7	11,5
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Chardonnay	12,0	3,6	11,0
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Canaiolo nero	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Pugnitello	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia nera	9,0	2,7	12,0
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Sangiovese	9,0	2,7	12,0

2. La qualificazione riserva in abbinamento alla sottozona «Pratomagno» è riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso purché le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.

4. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pratomagno» qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimale consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per la tipologia vendemmia tardiva la resa è del 45% senza diritto di tolleranze.

Art. 5.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco:

colore: giallo paglierino, anche intenso;

odore: fine, intenso, fruttato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso:

colore: dal rosso rubino al rubino intenso;

odore: intenso, fine, fruttato, vegetale;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia bianca lunga: colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, delicato, intenso, floreale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, intenso, fruttato e floreale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Canaiolo nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fine, floreale, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Pugnitello:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia nera:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: fine, fruttato e balsamico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: floreale e fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;

odore: delicato, caratteristico, intenso, etereo;

sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 10,00% svolto;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA BIANCO	B426	X	888	1	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA BIANCO SPUMANTE DI QUALITA'	B426	X	888	1	X	X	B	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA ROSSO	B426	X	999	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA ROSSO RISERVA	B426	X	999	2	A	X	A	1	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA ROSATO	B426	X	999	3	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA ROSATO SPUMANTE DI QUALITA'	B426	X	999	3	X	X	B	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA CABERNET FRANC	B426	X	042	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA CABERNET SAUVIGNON	B426	X	043	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B426	X	043	2	A	X	A	1	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA CHARDONNAY	B426	X	298	1	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA MERLOT	B426	X	146	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA MERLOT RISERVA	B426	X	146	2	A	X	A	1	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PASSITO	B426	X	888	1	D	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA SANGIOVESE	B426	X	218	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA SANGIOVESE RISERVA	B426	X	218	2	A	X	A	1	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA SAUVIGNON	B426	X	221	1	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA SYRAH	B426	X	231	2	X	X	A	0	X
sottozona "PIETRAVIVA"									
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA BIANCO	B426	A	888	1	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA ROSSO	B426	A	999	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA ROSSO RISERVA	B426	A	999	2	A	X	A	1	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA CANAIOLO NERO	B426	A	049	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA CILIEGIOLO	B426	A	062	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA MALVASIA BIANCA LUNGA	B426	A	132	1	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA MALVASIA NERA	B426	A	MAN	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA PUGNITELLO	B426	A	371	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA SANGIOVESE	B426	A	218	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA VENDEMMIA TARDIVA	B426	A	888	1	F	X	A	0	X
sottozona "PRATOMAGNO"									
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO BIANCO	B426	B	888	1	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO ROSSO	B426	B	999	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO ROSSO RISERVA	B426	B	999	2	A	X	A	1	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO CANAIOLO NERO	B426	B	049	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO CHARDONNAY	B426	B	298	1	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO MALVASIA BIANCA LUNGA	B426	B	132	1	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO MALVASIA NERA	B426	B	MAN	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO PUGNITELLO	B426	B	371	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO SANGIOVESE	B426	B	218	2	X	X	A	0	X
VAL D'ARNO O VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO VENDEMMIA TARDIVA	B426	B	888	1	F	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
PIETRAVIVA BIANCO	B376	X	888	1	X	X	A	0	X
PIETRAVIVA BIANCO SUPERIORE	B376	X	888	1	B	X	A	0	X

PIETRAVIVA CABERNET SAUVIGNON	B376	X	043	2	X	X	A	0	X
PIETRAVIVA CANAIOLO NERO	B376	X	049	2	X	X	A	0	X
PIETRAVIVA CHARDONNAY	B376	X	298	1	X	X	A	0	X
PIETRAVIVA CILIEGIOLO	B376	X	062	2	X	X	A	0	X
PIETRAVIVA MALVASIA BIANCA LUNGA	B376	X	132	1	X	X	A	0	X
PIETRAVIVA MERLOT	B376	X	146	2	X	X	A	0	X
PIETRAVIVA ROSATO	B376	X	999	3	X	X	A	0	X
PIETRAVIVA ROSSO	B376	X	999	2	X	X	A	0	X
PIETRAVIVA ROSSO SUPERIORE	B376	X	999	2	B	X	A	0	X
PIETRAVIVA SANGIOVESE	B376	X	218	2	X	X	A	0	X

11A08213

DECRETO 15 giugno 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecarlo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecarlo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vini DOC «Montecarlo» per il tramite della Regione Toscana, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecarlo» in conformità al parere espresso ed alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato comitato;
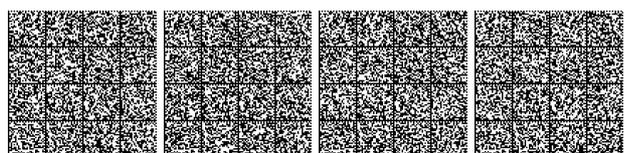
Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecarlo», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011-2012.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011-2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecarlo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» è riservata ai vini bianco, rosso, rosso riserva, Vermentino, Sauvignon, Syrah, Cabernet sauvignon, Merlot, Vin santo, Vin santo occhio di pernice che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» bianco e Vin santo deve essere ottenuto da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: 30-60%;

Semillon, Pinot grigio e bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne presenti in numero di almeno tre vitigni in ragione del 40-70%;

possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca presenti nell'elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Moscato bianco, Traminer aromatico.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso anche con la menzione riserva e vinsanto occhio di pernice deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Sangiovese 50-75%;

Canaiolo nero, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente nella misura minima del 15% e massima del 40%;

Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera di Lecce e/o di Brindisi, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, da soli o congiuntamente nella misura dal 10 al 30%,

possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca e/o rossa presenti nell'elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Aleatico, Moscato bianco, Traminer aromatico.

La Denominazione di Origine Controllata Montecarlo seguita dalle seguenti specificazioni «Vermentino», «Sauvignon», «Syrah», «Cabernet sauvignon», «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamati, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.
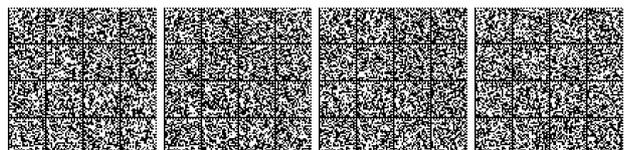
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari.

Tale zona è così delimitata:

da ponte Canneto in prossimità di San Salvatore, il limite di confine segue, in direzione sud per circa 200 metri, la strada che conduce a Marginone fino ad incrociare il confine comunale e proseguire poi lungo questi verso est fino alla linea ferroviaria. Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso sud e poi verso est, sino all'incrocio con il Rio San Gallo, in località Badia Pozzeveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a C. La pineta da dove sale verso nord per la strada che, costeggiando le colline giunge a C. Di Galante;

da C. Di Galante segue, in direzione nord, la strada vicinale che costeggia il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63, 75 e 92. Da quota 92 prosegue verso nord fino a raggiungere Cantina Carrara (quota 38) per proseguire in direzione nord-est lungo la strada vicinale che costeggia C. Del Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo il quale procede verso sud-est fino ad raggiungere la quota 54, superato di poco il C. Della Gherardesca. Da quota 54 prosegue verso sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per la strada che, superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria, che segue verso sud fino a ponte Canneto da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Gli impianti realizzati successivamente al 17 ottobre 1994 devono avere un numero minimo di ceppi per ettaro di 3.500.

Le uve provenienti da vigneti iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» possono essere destinati alla produzione della tipologia «Vin Santo» e «Vin santo occhio di pernice» qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di dichiarazione annuale delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Montecarlo» bianco	10	10,50% vol.
«Montecarlo» rosso	10	11,00% vol.
«Montecarlo» rosso riserva	10	11,50% vol.
«Montecarlo» Vin santo	10	10,50% vol.
«Montecarlo» Vin santo occhio di pernice	10	11,00% vol.
«Montecarlo» Vermentino	9	11,50% vol.
«Montecarlo» Sauvignon	9	11,50% vol.
«Montecarlo» Cabernet sauvignon	7,5	12,00% vol.
«Montecarlo» Syrah	7,5	12,00% vol.
«Montecarlo» Merlot	7,5	12,00% vol.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3

Nella vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica; in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiori a 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve vere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo di produzione delle uve.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini Montecarlo. Per le tipologie «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice la resa in vino delle uve fresche non deve essere superiore al 35%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre rispettivamente il 75% ed il 55%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Montecarlo bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
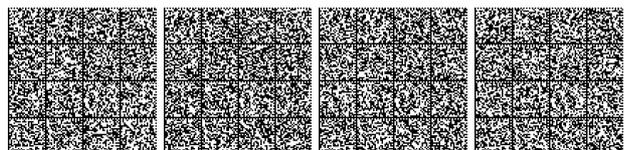
Montecarlo rosso:
colore: rosso rubino vivace;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
Montecarlo rosso riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso intenso caratteristico;
sapore: asciutto, sapido vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.;
Montecarlo Vermentino:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, delicato, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:15 g/l;
Montecarlo Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico
sapore: asciutto, delicato, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:15 g/l;
Montecarlo Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino vivace;
odore: vinoso intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
Montecarlo Merlot:
colore: rosso rubino vivace;
odore: vinoso intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
Montecarlo Syrah:
colore: rosso rubino vivace;
odore: vinoso intenso caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
Montecarlo Vin santo:
colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso caratteristico;
sapore: armonioso, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui: per il tipo secco almeno il 14,00% svolto ed un massimo del 2,00% da svolgere; per il tipo amabile almeno il 13,00% svolto ed un minimo del 3,00% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 g/l nel tipo secco e 5 g/l nel tipo amabile;

acidità totale massima: 1,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l;

Montecarlo Vin santo occhio di pernice:

colore: dal rosa intenso al rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce morbido vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui 14,00% vol. svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

acidità totale massima: 1,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

In sede di etichettatura e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» Vermentino, Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Vin santo e Vin santo occhio di pernice, tali indicazioni di tipologia possono precedere la denominazione «Montecarlo», ovvero figurare seguite dalla specificazione «di Montecarlo».

Nella etichettatura e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Per tutte le tipologie della Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro di capacità non superiore a 54 litri.

I predetti vini debbono obbligatoriamente essere immessi al consumo in recipienti sigillati ed è vietato l'uso di sistemi di chiusura del tipo tappo a corona.

I mosti, i vini atti, o vini commercializzati allo stato sfuso perdono, in via definitiva, il diritto alla Denominazione di Origine Controllata con tutte le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste per legge, in caso di declassamento ai vini da tavola venduti al consumo diretto.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
MONTECARLO BIANCO	B060	X	888	1	X	X	A	0	X
MONTECARLO ROSSO	B060	X	999	2	X	X	A	0	X
MONTECARLO ROSSO RISERVA	B060	X	999	2	A	X	A	1	X
MONTECARLO CABERNET SAUVIGNON	B060	X	043	2	X	X	A	0	X
MONTECARLO MERLOT	B060	X	146	2	X	X	A	0	X
MONTECARLO SAUVIGNON	B060	X	221	1	X	X	A	0	X
MONTECARLO SYRAH	B060	X	231	2	X	X	A	0	X
MONTECARLO VERMENTINO	B060	X	258	1	X	X	A	0	X
MONTECARLO VIN SANTO	B060	X	888	1	E	X	A	1	X
MONTECARLO VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE	B060	X	999	2	E	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
MONTECARLO VIN SANTO RISERVA	B060	X	888	1	E	A	A	1	X
MONTECARLO VIN SANTO	B060	X	888	1	E	X	A	0	X
MONTECARLO VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE	B060	X	999	2	E	X	A	0	X

11A08460

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Hecham Talhaoui, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Hecham Talhaoul, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di Acconciatura rilasciato dall'Institution «El Yasmine» de Coiffure & d'Esthetique - Etablissement de Formation Professionnelle - Scuola di Acconciatura ed Estetica di Temara (Marocco) della durata di un anno per 1100 ore, unitamente all'esperienza professionale maturata in Marocco in qualità di lavoratore dipendente per tre anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e Fiepet - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;
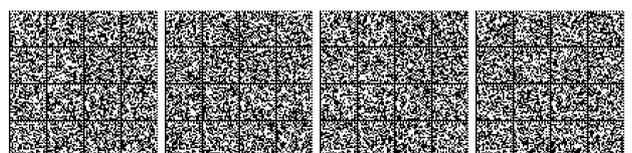
Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Sig. Hecham Talhaoui, cittadino marocchino, nato a Temara (Marocco) in data 20 luglio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07784

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Natalja Levtsenko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della Sig.ra Natalja Levtsenko, cittadina estone, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma dell'Istituto di formazione professionale n. K012917 per la qualifica di parrucchiera, conseguito presso l'Istituto Tecnico professionale di Tallin (Estonia), della durata di 2 anni per 1200 ore di pratica e 770 di teoria, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice dipendente per complessivi 6 mesi e come «responsabile di salone» per circa 2 anni in Estonia, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, subordinatamente alla correzione di un errore materiale presente sui titoli di studio;

Verificata l'avvenuta produzione dei documenti anche formalmente corretti;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Natalja Levtsenko, cittadina estone, nata a Tallinn (Estonia) in data 18 luglio 1977, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07785

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mhamed Srandal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Mhamed Srandal, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di fine corso di formazione – acconciatura donna-uomo - rilasciato dalla Scuola privata «Ennil» di acconciatura di Casablanca (Marocco) della durata di 2 anni, unitamente all'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore autonomo dal 2001 al 2006 in Marocco e dal 22 luglio 2009 ad oggi in Italia in qualità di socio dell'impresa «Youssef snc di Srandal Mhamed & C.», per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

Visto in particolare, l’art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti - FIEPET e della Confartigianato;

Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Mhamed SrandaL, cittadino marocchino, nato a Casablanca (Marocco) in data 06 marzo 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all’esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lsg n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell’articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07786

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Marino, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l’articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Veronica Marino, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell’esercizio dell’attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering” (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall’ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell’Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell’allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall’art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell’ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli prodotti idonei ed attinenti all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

A Veronica Marino, cittadina italiana, nata a Napoli (Napoli) in data 7 ottobre 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07934

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Francesca Da Soller, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Francesca Da Soller, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli prodotti idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

A Francesca Da Soller, cittadina italiana, nata a Vittorio Veneto (Treviso) in data 7 agosto 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07935

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Eleonora Sartor, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Eleonora Sartor, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli prodotti idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. A Eleonora Sartor, cittadina italiana, nata a Treviso in data 26 novembre 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07936

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gustapane Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Gustapane Francesca, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Gustapane Francesca, cittadina italiana, nata a Pordenone (PN) in data 8 giugno 1990, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08230

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Viktorija Mahina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Viktorija Mahina, cittadina lettone, diretta ad ottenere il riconoscimento del Certificato di formazione professionale in Friziera darbu pamati (competenze di base dell'attività di parrucchiera) e del Certificate of professional competence for hair stylist, conseguiti presso la Scuola di business "NIMFA 2000" (Programma di formazione professionale: servizi) di Riga (Repubblica di Lettonia) della durata di un anno per 680 ore; nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore come attività di lavoro autonomo di parrucchiera nel paese di origine dall'8 febbraio 2007 al 30 giugno 2009 - 2 anni e 4 mesi; successivamente in Italia come apprendista dal 30 ottobre 2009 al 4 settembre 2010 - 11 mesi ed in seguito come socia di Società in accomandita semplice dal 1° ottobre 2010 ad oggi - 8 m. c.a. per complessivi 4 anni e 10 mesi, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Viktorija Mahina, cittadina lettone, nata a Riga (Lettonia) in data 7 luglio 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08231

DECRETO 13 giugno 2011.

Integrazioni e modifiche al decreto 14 aprile 2011 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 14 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2011, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011 (di seguito: decreto direttoriale 14 aprile 2011);

Considerata la comunicazione della società S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A., con cui la stessa dichiara la cessazione dell'attività produttiva presso lo stabilimento Domusnovas (Cagliari) a seguito della cessione alla società R.W.M. Italia Munitions S.r.l., e la successiva comunicazione della società R.W.M. Italia Munitions S.r.l. con cui la stessa dichiara di produrre nello stabilimento di Domusnovas (Cagliari) i prodotti già iscritti in elenco di cui alla tabella n. 1 con le stesse procedure e modalità tecniche con cui venivano fabbricati nello stesso stabilimento dalla società S.E.I.;

Considerata la comunicazione con cui la società Western Atlas International Inc., con cui la stessa informa del cambio di entità legale in Baker Hughes S.r.l.;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 14 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla R.W.M. Italia Munitions S.r.l.

1. I prodotti di cui alla successiva tabella 1, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive sono fabbricati dalla società R.W.M. Italia Munitions S.r.l. (codice società *RWM)*, presso lo stabilimento di Domusnovas di Cagliari:

tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Euranfo 77	1 Ab 0194	RWM, UEI, SAB, PRA
Sigma 601	1Ab 0240	RWM
Sigma 605	1Ab 0214	RWM
Seicord 6g	2F 1058	RWM,PRA
Seicord 10g	2F 1059	RWM,PRA
Seicord 12g	2F 1060	RWM,PRA
Seicord 15g	2F 1061	RWM,PRA
Seicord 20g	2F 1062	RWM,PRA
Seicord 40g	2F 1065	RWM,PRA
Seicord 60g	2F 1066	RWM,PRA
Seicord 70g	2F 1095	RWM
Seicord 80g	2F 1067	RWM,PRA
Seicord 100g	2F 1068	RWM,PRA

Art. 2.

Cambio di denominazione sociale

1. Viene attribuito il nuovo codice BHS, alla società Baker Hughes S.r.l.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: TERLIZZESE

11A08185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zabak»

Estratto determinazione n. 2392/2011

Medicinale: ZABAK.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea 12, rue Louis Blériot - 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 - Francia.

Confezione:

«0,25 mg/ml collirio soluzione» 5 ml flacone multi dose;

A.I.C. n. 040504019/M (in base 10) 16N2QM (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione - un ml contiene:

principio attivo: 0,345 mg di ketotifene fumarato acido corrispondente a 0,25 mg di ketotifene;

eccipienti: glicerolo; idrossido di sodio (per la regolazione del *pH)*; acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio lotti: Excelvision 27, Rue de la Lombardière - ZI La Lombardière - 07100 Annonay - Francia.

Controllo e rilascio dei lotti: Laboratoires Thea 12, Rue Louis Blériot -63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 - Francia.

Controllo lotti:

Icare Biopôle Clermont Limagne - 63360 Saint-Beauzire - Francia;

SGS Life Science Services 20-22 Rue Charles Paradinas - 92110 Clichy - Francia.

Produzione principio attivo: Laboratori Alchemia S.r.l., via San Faustino, 68 - 20134 Milano (Italia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«0,25 mg/ml collirio soluzione» 5 ml flacone multi dose;

A.I.C. n. 040504019/M (in base 10) 16N2QM (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZABAK è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08459

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Letrozolo Sigillata»

Estratto determinazione n. 2387/2011

Medicinale: LETROZOLO SIGILLATA.

Titolare AIC: Sigillata Ltd.

Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH - Regno Unito.

Confezione:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC - AIC n. 040459012/M (in base 10) 16LQS4 (in base 32)

Confezione:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE - AIC n. 040459024/M (in base 10) 16LQSJ (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 2,5 mg di letrozolo.

Eccipienti: Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Amido di mais

Sodio amido glicolato (tipo A)

Cellulosa microcristallina

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:

Alcol polivinilico

Talco

Macrogol 3350

Titanio diossido (E171)

Ferro ossido giallo (E172)

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti:

S.C. Sindan-Pharma srl

11 Ion Mihalache Blvd, 011171 Bucharest

Romania

Produzione principio attivo:

Natco Pharma Ltd.-Chemical Division

Mekaguda Village, Kothur Mandal, Mahaboob Nagar District, Andhra Pradesh India.

Actavis Pharma Manufacturing Private Ltd. (formely Sanmar Speciality Chemicals Ltd.),Plot no. 16,17,31 &32,SIDCO Industrial Estate,Alathur,603 110,(Via) Thiruporur, Kancheepuram District, Tamil Nadu-India

Dr. Reddy's Laboratories Limited 7-1-27, Ameerpet, Hyderabad-500016 Andhra Pradesh, India

Sito di produzione: Dr. Reddy's Laboratories Limited, APIIC Industrial Estate, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh,INDIA – 532409

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento adiuvante del carcinoma mammario in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo.

Trattamento adiuvante dopo terapia standard del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante standard con tamoxifene della durata di 5 anni

Trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonosensibile, in fase avanzata, in donne in postmenopausa.

Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, dopo ripresa o progressione della malattia che siano state trattate in precedenza con antiestrogeni.

L'efficacia non è stata dimostrata in pazienti con carcinoma mammario con stato recettoriale estrogenico negativo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC - AIC n. 040459012/M (in base 10) 16LQS4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 41,96

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 78,69

Confezione:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE - AIC n. 040459024/M (in base 10) 16LQSJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 41,96

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 78,69

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LETROZOLO SIGILLATA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08467

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Mylan»

Estratto determinazione n. 2388/2011

MEDICINALE: OMEPRAZOLO MYLAN

Titolare AIC: Mylan S.p.A. - Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - Italia.

Confezione:

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PA/PVC - AIC n. 040760011/M (in base 10) 16VWQC (in base 32)

Confezione:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PA/PVC - AIC n. 040760023/M (in base 10) 16VWQR (in base 32)

Forma farmaceutica: Capsula rigida gastroresistente

Composizione: Ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

Principio attivo: 10 mg, 20 mg di omeprazolo

Eccipienti: Contenuto delle capsule:

rivestimento:

Sfere di zucchero (saccarosio e amido di mais)

Ipromellosa

Sodio idrossido

Rivestimento protettivo:

Ipromellosa

Rivestimento enterico

Acido metacrilico – copolimero etil acrilato (1:1) dispersione 30 % (acido metacrilico-etilacrilato (1:1), sodio laurilsolfato, polisorbato 80)

Talco

Titanio diossido (E171)

Macrogol 6000

Polisorbato 80

Idrossido di sodio

Involucro della capsula

10 mg

Testa
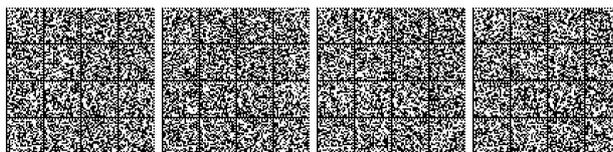
Ossido di ferro rosso, titanio diossido (E171), gelatina, sodio laurilsolfato

Corpo

Titanio diossido (E171), gelatina, sodio laurilsolfato

20 mg

Testa

Titanio diossido (E171), tartrazina (E102), blu brillante (E133), rosso allura (E129), gelatina, sodio laurilsolfato

Corpo

Titanio diossido (E171), gelatina, sodio laurilsolfato

Inchiostro della capsula: gomma lacca, soluzione concentrata di ammoniaca, ossido di ferro nero (E172), idrossido di potassio.

Confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange road, dublino 13 - Irlanda.

Produzione, confezionamento, controllo:

Matrix Laboratories Limited - F-4 F-12 MIDC, Malegaon Sinnar, nashik, Maharastra 422 113 - India.

Produzione Bulk (pellets di omeprazolo):

Murli Krishna Pharma Pvt. Ltd.

D-98, Ranjangoan M.I.D.C,

Ranjangoan, Tauka, Shirur, District, Pune, 412209 maharashtra

India

Confezionamento secondario (solo per l'Italia): DHL Exel Supply Chain (Italy) S.p.A. Via Grandi SnC. Fr. Caleppio e via Industrie 2, 20090 Caleppio di Settala (MI) - Italia

Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI) -Italia

Produzione principio attivo:

Cadila Helathcare Ltd - 291, G.I.D.C. Industrial Estate, Bharuch district, India 393002, Ankleshwar, Gujara, India.

Indicazioni terapeutiche: Omeprazolo Mylan capsule è indicato per:

Adulti

Trattamento delle ulcere duodenali

Prevenzione delle recidive di ulcere duodenali

Trattamento delle ulcere gastriche

Prevenzione delle recidive di ulcere gastriche

Eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) nell'ulcera peptica, in associazione a terapia antibiotica appropriata

Trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS

Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio

Trattamento dell'esofagite da reflusso

Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata

Trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastro-esofageo

Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison

Uso pediatrico

Bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo ≥ 10 kg

Trattamento dell'esofagite da reflusso

Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo

Bambini e adolescenti di età superiore ai 4 anni

Trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori, in associazione a terapia antibiotica

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PA/PVC - AIC n. 040760011/M (in base 10) 16VWQC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,10

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3,94

Confezione

"20 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister AL/PA/PVC - AIC n. 040760023/M (in base 10) 16VWQR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,70

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OMEPRAZOLO MYLAN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08468

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quetiapina Mylan Generics»

Estratto determinazione n. 2389/2011

MEDICINALE
QUETIAPINA MYLAN GENERICS

TITOLARE AIC:
Mylan S.p.A
Via Vittor Pisani, 20
20124 Milano

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024011/M (in base 10) 173YJC (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024023/M (in base 10) 173YJR (in base 32)

Confezione
"100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024035/M (in base 10) 173YK3 (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024047/M (in base 10) 173YKH (in base 32)

Confezione
"300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024050/M (in base 10) 173YKL (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg di quetiapina come quetiapina fumarato

Eccipienti:
Nucleo della compressa
Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina
Povidone 30
Magnesio stearato
Sodio amido glicolato (Tipo A)
Calcio idrogeno fosfato diidrato

Rivestimento della compressa
Ipromellosa
Titanio diossido (E171)

Inoltre, le compresse da 25 mg contengono:
Macrogol 400
Ferro ossido Rosso (E172)

Inoltre, le compresse da 100 mg contengono:
Macrogol 6000
Ferro ossido Rosso (E172)
Talco

Inoltre, le compresse da 200 mg contengono:
Macrogol 400
Polisorbato 80

Inoltre, le compresse da 300 mg contengono:
Macrogol 400
Polisorbato 80

PRODUZIONE, CONTROLLO, CONFEZIONAMENTO E RILASCIO DEI LOTTI:
Merck S.L.
Poligono Merck, E-8100
Mollet del Valles
Barcellona
Spagna

RILASCIO DEI LOTTI:
Mylan BV (for NL only)
Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten
The Netherlands

Mylan dura GmbH (for DE only)
Wittichstr. 6, 64295 Darmstadt
Germany

CONTROLLO DEI LOTTI:
BioChem Labor fur Biologische und Chemiche Analytik GmbH (for DE only)
Daimlerstrasse 5b, 76185 Karlsruhr Germany

CONFEZIONAMENTO:
Generics [UK] Ltd
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL
United Kingdom

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Ireland

Cemelog Kozep-Europai Gyogyaszati Logisztikai Kft (For CZ, HU, PL & SI only)
2040 Budaors, Vasut u. 2
Hungary

Depo Pack S.N.C. Di Ruchti Rosa E.C. (for IT only)
Via per Origgio, 112 – 21042 Caronno Pertusella (VA)
Italy

MPF BV (for NL only)
Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske
The Netherlands

Pharma Pack International BV (for NL only)
Bleiswijkseweg 51, NL-2712 PB Zoetermeer
The Netherlands

Pharma Pack Kft (For AT, BG, CZ, EL, HU, PL, RO, SI, SK Only)
2040 Hungary, Budaors, Vasut u. 9,
Hungary

Tjoa Pack BV (for NL only)
Columbusstraat 4, 7825 VR Emmen, PO Box 2227, 7801 CE Emmen
The Netherlands

Tjoapack Boskoop BV (for NL only)
Frankrijklaan 3, 2391-PX Hazerswoede-Dorp,
The Netherlands

DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.p.A.,
VIA GRANDI SNC – FR.CALEPPIO E VIA INDUSTRIE, 2
20090 SETTALA (MI)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento della schizofrenia.
Trattamento degli episodi di mania da moderati a gravi.

Trattamento degli episodi di depressione maggiore associati a disturbo bipolare.

Quetiapina Mylan generics non è indicata per la prevenzione di episodi ricorrenti di mania o di episodi depressivi.
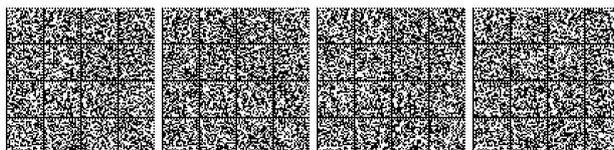
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024011/M (in base 10) 173YJC (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 1,19
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 2,24

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024023/M (in base 10) 173YJR (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,03
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 11,30

Confezione
"100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024035/M (in base 10) 173YK3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 31,32
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 58,75

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024047/M (in base 10) 173YKH (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 46,98
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 88,11

Confezione
"300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL
AIC n. 041024050/M (in base 10) 173YKL (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 54,32
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 101,87

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale QUETIAPINA MYLAN GENERICS è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A08469

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quetiapina Teva»

Estratto determinazione n. 2390/2011

MEDICINALE
QUETIAPINA TEVA

TITOLARE AIC:
Teva Italia S.r.l.
Via Messina, 38
20154 Milano

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510012/M (in base 10) 16N8KW (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510024/M (in base 10) 16N8L8 (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510036/M (in base 10) 16N8LN (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510048/M (in base 10) 16N8M0 (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510051/M (in base 10) 16N8M3 (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510063/M (in base 10) 16N8MH (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510075/M (in base 10) 16N8MV (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510087/M (in base 10) 16N8N7 (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 100 (5X20) compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510099/M (in base 10) 16N8NM (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
In confezione ospedaliera
AIC n. 040510101/M (in base 10) 16N8NP (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510113/M (in base 10) 16N8P1 (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510125/M (in base 10) 16N8PF (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510137/M (in base 10) 16N8PT (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510149/M (in base 10) 16N8Q5 (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510152/M (in base 10) 16N8Q8 (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510164/M (in base 10) 16N8QN (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510176/M (in base 10) 16N8R0 (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510188/M (in base 10) 16N8RD (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film”100 (5x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510190/M (in base 10) 16N8RG (in base 32)

Confezione
“25 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
confezione ospedaliera
AIC n. 040510202/M (in base 10) 16N8RU (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510214/M (in base 10) 16N8S6 (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510226/M (in base 10) 16N8SL (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510238/M (in base 10) 16N8SY (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510240/M (in base 10) 16N8T0 (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510253/M (in base 10) 16N8TF (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510265/M (in base 10) 16N8TT (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510277/M (in base 10) 16N8U5 (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 100 (5x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510289/M (in base 10) 16N8UK (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
confezione ospedaliera
AIC n. 040510291/M (in base 10) 16N8UM (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510303/M (in base 10) 16N8UZ (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510315/M (in base 10) 16N8VC (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510327/M (in base 10) 16N8VR (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510339/M (in base 10) 16N8W3 (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510341/M (in base 10) 16N8W5 (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510354/M (in base 10) 16N8WL (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510366/M (in base 10) 16N8WY (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 100 (5X20) compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510378/M (in base 10) 16N8XB (in base 32)

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
confezione ospedaliera
AIC n. 040510380/M (in base 10) 16N8XD (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510392/M (in base 10) 16N8XS (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510404/M (in base 10) 16N8y4 (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510416/M (in base 10) 16N8YJ (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510428/M (in base 10) 16N8YW (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510430/M (in base 10) 16N8YY (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510442/M (in base 10) 16N8ZB (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510455/M (in base 10) 16N8ZR (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 100 (5X20) compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510467/M (in base 10) 16N903 (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
in confezione ospedaliera
AIC n. 040510479/M (in base 10) 16N90H (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 120 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL in confezione ospedaliera
AIC n. 040510481/M (in base 10) 16N90K (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 180 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL in confezione ospedaliera
AIC n. 040510493/M (in base 10) 16N90X (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 240 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL in confezione ospedaliera
AIC n. 040510505/M (in base 10) 16N919 (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510517/M (in base 10) 16N91P (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510529/M (in base 10) 16N921 (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510531/M (in base 10) 16N923 (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510543/M (in base 10) 16N92H (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510556/M (in base 10) 16N92W (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510568/M (in base 10) 16N938 (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510570/M (in base 10) 16N93B (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 100 (5X20) compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510582/M (in base 10) 16N93Q (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040510594/M (in base 10) 16N942 (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040510606/M (in base 10) 16N94G (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040510618/M (in base 10) 16N94U (in base 32)

Confezione
“150 mg compresse rivestite con film” 240 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040510620/M (in base 10) 16N94W (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510632/M (in base 10) 16N958 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510644/M (in base 10) 16N95N (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510657/M (in base 10) 16N961 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510669/M (in base 10) 16N96F (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510671/M (in base 10) 16N96H (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510683/M (in base 10) 16N96V (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510695/M (in base 10) 16N977 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 100 (5x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510707/M (in base 10) 16N97M (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040510719/M (in base 10) 16N97Z (in base 32)
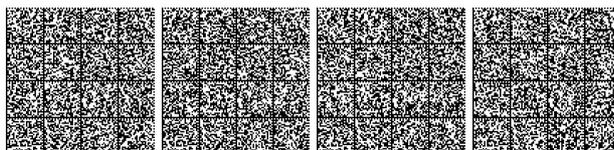
Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510721/M (in base 10) 16N981 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510733/M (in base 10) 16N98F (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510745/M (in base 10) 16N98T (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510758/M (in base 10) 16N996 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510760/M (in base 10) 16N998 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510772/M (in base 10) 16N99N (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510784/M (in base 10) 16N9B0 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 100 (5x20) compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510796/M (in base 10) 16N9BD (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
confezione ospedaliera
AIC n. 040510808/M (in base 10) 16N9BS (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510810/M (in base 10) 16N9BU (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510822/M (in base 10) 16N9C6 (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510834/M (in base 10) 16N9CL (in base 32)
Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510846/M (in base 10) 16N9CY (in base 32)
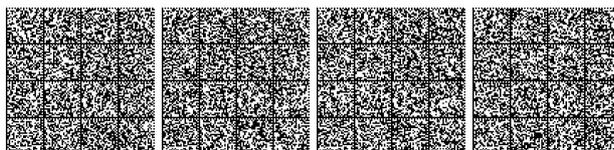
Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510859/M (in base 10) 16N9DC (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510861/M (in base 10) 16N9DF (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510873/M (in base 10) 16N9DT (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 100 (5x20) compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510885/M (in base 10) 16N9F5 (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040510897/M (in base 10) 16N9FK (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 120 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040510909/M (in base 10) 16N9FX (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 180 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040510911/M (in base 10) 16N9FZ (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 240 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040510923/M (in base 10) 16N9GC (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510935/M (in base 10) 16N9GR (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510947/M (in base 10) 16N9H3 (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510950/M (in base 10) 16N9H6 (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510962/M (in base 10) 16N9HL (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510974/M (in base 10) 16N9HY (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510986/M (in base 10) 16N9JB (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510998/M (in base 10) 16N9JQ (in base 32)

Confezione
"300 mg compresse rivestite con film" 100 (5x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040511014/M (in base 10) 16N9K6 (in base 32)

Confezione
"300 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040511026/M (in base 10) 16N9KL (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040511038/M (in base 10) 16N9KY (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040511040/M (in base 10) 16N9L0 (in base 32)

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 240 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera
AIC n. 040511053/M (in base 10) 16N9LF (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511065/M (in base 10) 16N9LT (in base 32)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film” 250 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511077/M (in base 10) 16N9M5 (in base 32)

Confezione
"100 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511089/M (in base 10) 16N9MK (in base 32)

Confezione
"100 mg compresse rivestite con film” 250 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511091/M (in base 10) 16N9MM (in base 32)

Confezione
"150 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511103/M (in base 10) 16N9MZ (in base 32)

Confezione
"150 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511115/M (in base 10) 16N9NC (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511127/M (in base 10)16N9NR (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511139/M (in base 10) 16N9P3 (in base 32)

Confezione
"300 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511141/M (in base 10) 16N9P5 (in base 32)

Confezione
"300 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040511154/M (in base 10)16N9PL (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg di quetiapina (come quetiapina fumarato)
Eccipienti:
Nucleo:
Calcio fosfato dibasico, diitrato
Lattosio monoidrato
Povidone K-25
Cellulosa microcristallina
Carbossimetilamido sodico (tipo A)
Silice colloidale anidra
Magnesio stearato

Rivestimento con film:
Tutti i dosaggi:
Ipromellosa
Titanio diossido (E171)
Triacetina

25, 100 mg:
Lattosio monoidrato
Ferro ossido giallo (E172)
Lacca di alluminio giallo tramonto FCF (E110)

150, 300 mg:
Lattosio monoidrato
Ferro ossido giallo (E172)

200 mg:
Polidestrosio
Macrogol 8000

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company – Pallagi út 13 – 4042 Debrecen (Ungheria)

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company – Tàncsics Mihàly út. 82 – 2100 Gödöllő (Ungheria)

Teva UK Ltd. – Brampton Road – Hampden park – BN 22 9AG Eastbourne – East Sussex (Regno Unito)

Pharmachemie B.V. – Swensweg 5 – P.O. Box 552 – 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi)

Teva Santé SA – Rue Bellocier – BP 713 – 89107 Sens Cedex (Francia)

Teva Czech Industries s.r.o. – Ostravská 29, č.p. 305 – 747 70 Opava Komárov (Repubblica Ceca)

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO :
Novopharm Limited – 30 Novopharm Court, Toronto– Ontario M1B 2K9 (Canada)

PRODUZIONE :
Novopharm Limited – 5691 Main Street, stouffville – Ontario L4A 1H5 (Canada)

CONFEZIONAMENTO:
MPF B.V. – Appelhof 13 – 8465 RX Heerenveen – Oudehaske (Paesi Bassi)

Klocke Verpackuns-Service GmbH – Max-Becker-Strasse 6, 76356 Weingarten (Germania)

Pharmapack International B.V. – Bleiswijkseweg, 51 – 2712 PB Zoetermeer (Paesi Bassi)

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:
Biokanol Pharma GmbH – Kehler Strasse 7, 76437 Rastatt (Germania)

Neologistica S.r.l. – Via XX Settembre, 30 – 20024 Garbagnate Milanese (Milano)

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:
1) MEDICHEM MANUFACTURING (MALTA) LTD., HF-61, Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG 3000, MALTA

2) Administrative address:
Teva Group Active Pharmaceutical Ingredients Division, basel street, P.O. Box 3190, petah Tiqva 49131, Israele

Manufacturing Facility:
Assia Chemical Industries Ltd., Teva-Tech site, Ramat Hovav, P.O. Box 2049, emek Sara, Be’er Sheva 84874, Israele
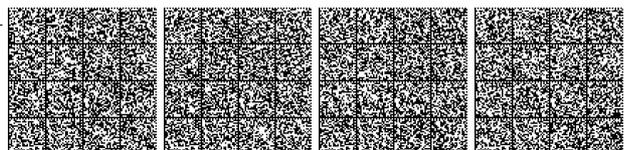
Alternative site:
Regent Drugs Limited, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDEC Industrial Area, Bijnor road Gajraula-244 235, Distt. J.P. Nagar (U.P.), India

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento della schizofrenia.

Trattamento degli episodi maniacali di entità da moderata a grave. Non si è dimostrato che la quetiapina possa prevenire la ricorrenza degli episodi maniacali o depressivi.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510024/M (in base 10) 16N8L8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 1,19
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 2,24

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510051/M (in base 10) 16N8M3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,03
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 11,30

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510125/M (in base 10) 16N8PF (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 1,19
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 2,24

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510152/M (in base 10) 16N8Q8 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,03
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 11,30

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510265/M (in base 10) 16N8TT (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 31,32
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 58,75

Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510354/M (in base 10) 16N8WL (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 31,32
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 58,75

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510683/M (in base 10) 16N96V (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 46,98
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 88,11

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510772/M (in base 10) 16N99N (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 46,98
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 88,11

Confezione
“300 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL
AIC n. 040510861/M (in base 10) 16N9DF (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 54,32
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 101,87

Confezione
"300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 040510986/M (in base 10) 16N9JB (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 54,32
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 101,87

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale QUETIAPINA TEVA
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A08470

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trefostil»

Estratto determinazione n. 2391/2011

Medicinale: TREFOSTIL.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a., via G.G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano.

Confezioni:

«5% soluzione cutanea» 1 flacone vetro 60 ml con pipetta graduata PS/PE - A.I.C. n. 040777017/M (in base 10) 16WF9T (in base 32);

«5% soluzione cutanea» 3 flaconi vetro 60 ml con pipetta graduata PS/PE - A.I.C. n. 040777029/M (in base 10) 16WFB5 (in base 32);

«5% soluzione cutanea» 1 flacone PET 60 ml con pipetta graduata PS/PE e dosatore a pompa con applicatore - A.I.C. n. 040777031/M (in base 10) 16WFB7 (in base 32);

«5% soluzione cutanea» 3 flaconi PET 60 ml con pipetta graduata PS/PE e dosatore a pompa con applicatore - A.I.C. n. 040777043/M (in base 10) 16WFBM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 50 mg di minoxidil;

eccipienti: glicole propilenico, etanolo (96%), acqua depurata.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: Pierre Fabre Medicament Production Simaphac - Zone Industrielle de Chateaurenard - 45220 Chateaurenard - France.

Produzione principio attivo:

Fidia Farmaceutici S.p.a. divisione Solmag,

via della Vittoria, 89 - Cassino d'Alberi - 26837 Mulazzano (Lodi) Italia;

via Milano, 186 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano);

Flamma S.p.a., via Bedeschi, 22 - 24040 Chignolo d'Isola, Italia.

Indicazioni terapeutiche: alopecia androgenetica di moderata intensità negli uomini.

Nota: il presente medicinale non è raccomandato per le donne, a causa della sua limitata efficacia e dell'elevata incidenza di ipertricosi (37% dei casi) in zone lontane da quella di applicazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5% soluzione cutanea» 1 flacone vetro 60 ml con pipetta graduata PS/PE - A.I.C. n. 040777017/M (in base 10) 16WF9T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

«5% soluzione cutanea» 1 flacone PET 60 ml con pipetta graduata PS/PE e dosatore a pompa con applicatore - A.I.C. n. 040777031/M (in base 10) 16WFB7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trefostil» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08471

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 1° giugno 2011 e riguardano il territorio comunale di Margherita di Savoia (Barletta). Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

11A08381

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Comunicato relativo alla deliberazione 23 gennaio 2008, n. 56/08/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità».

Nell'allegato alla deliberazione n. 56/08/CONS, del 23 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2008, l'art. 10, comma 1, è sostituito come segue: «Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti».

11A08237

BANCA D'ITALIA

Nomina del Commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza della Banca MB SpA, in Milano

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 maggio 2011, ha nominato il prof. avv. Bruno Inzitari commissario liquidatore e i signori avv. Umberto Ambrosoli, prof. avv. Angelo Castagnola e dott. Alessandro Zanotti componenti il Comitato di sorveglianza della Banca MB SpA, con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 maggio 2011.

Nella riunione del 6 maggio 2011, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Angelo Castagnola è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

11A08222

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Encarnación (Paraguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito ad Encarnación (Paraguay) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Paraguay, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento di Itapúa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A08375

Istituzione dell'Agenzia Consolare onoraria in Quetzaltenango (Guatemala)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituita in Quetzaltenango (Guatemala) un'Agenzia Consolare onoraria, posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango e Suchitepéquez.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A08376

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato ubicata nell'area del Consorzio Industriale della Valle del Biferno, comune di Termoli – Sorgenia Power S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000229 del 7 giugno 2011, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Sorgenia Power S.p.A., con sede legale in Milano, via Vincenzo Viviani 12, per l'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato ubicata nell'area del Consorzio Industriale della Valle del Biferno, Comune di Termoli (Campobasso), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it .

11A08377

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nei comuni di Turano Lodigiano e di Bertonico – Sorgenia Power S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000300 del 7 giugno 2011, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Sorgenia Power S.p.A., con sede legale in Milano, via Vincenzo Viviani 12, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nei Comuni di Turano Lodigiano e di Bertonico (Lodi), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it .

11A08378

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Candela – Edison S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000301 del 7 giugno 2011, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Edison S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Bonaparte 31, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Candela (Foggia), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A08379

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria ubicata nel comune di Ravenna – Alma Petroli S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000302 del 7 giugno 2011, è stata rilasciata alla Società Alma Petroli S.p.A., con sede legale in Ravenna, Via di Roma 67, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Ravenna, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A08380

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca MB SpA, in Milano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 5 maggio 2011, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca MB SpA, con sede in Milano, già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 80, commi l e 2, e 99 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

11A08221

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Rosario, già con sede in Arzano, attualmente compresa nella circoscrizione territoriale del Comune di Casoria.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita del SS. Rosario, già sede in Arzano (Napoli), attualmente compresa nella circoscrizione territoriale del comune di Casoria (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita della SS. Trinità, con sede in Casoria (Napoli), frazione Casavatore.

11A08425

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Alisei S.r.l. Servizi per l'Impresa, in Napoli.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Alisei Srl Servizi per l'Impresa, via Cinthia, 41 - Napoli.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 maggio 2011.

11A08206

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-148) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
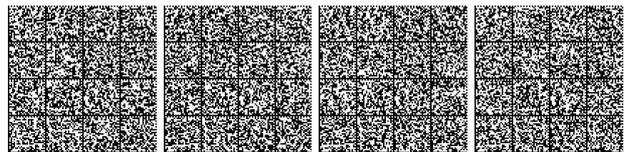
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
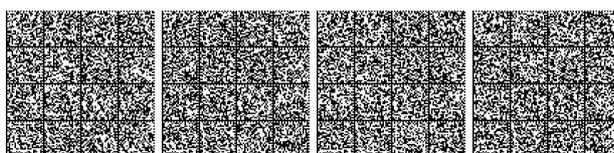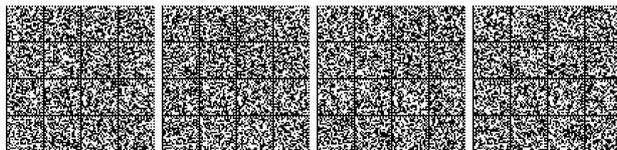
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.